GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1877 — ROMA — MARTEDÌ 11 SETTEMBRE — NUM. 212

PARTE UFFICIALE

ORDINE DELLA CORONA D'ITALIA

S. M. *si compiacque nominare nell' Ordine della Corona d'Italia:*

Sulla proposta del Ministro delle Finanze, con decreti del 5 giugno:

Ad uffiziale:

Balsamo cav. Gabriele, ragioniere nella Corte dei conti;
Boni cav. Giulio, capodivisione nella Corte dei conti;
Campi cav. Eugenio, ragioniere caposezione nel Ministero delle Finanze;
Ferrara cav. Costantino, intendente di finanza a Milano;
Anglesio cav. Giuseppe, segretario nel Ministero delle Finanze;
Barberis cav. Giacomo, tesoriere provinciale;
Colombo cav. Gaetano, Regio avvocato erariale, reggente;
Gaudenzi cav. avv. Agostino, caposezione nel Ministero delle Finanze;
Bartoli cav. Gio. Battista, primo segretario di 1ª classe nelle Intendenze di finanza;
Gattinoni cav. Vincenzo, primo segretario nell'Intendenza di finanza di Venezia in riposo;
Pizzardi cav. Pietro, intendente di finanza a riposo;
Enrico cav. Gaspare, direttore capo di divisione nel Ministero delle Finanze.

LEGGI E DECRETI

Il Num. **4038** *(Serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduti gli articoli 63, 64, 65 e 66 della legge per le elezioni politiche 17 dicembre 1860, n. 4513, e la tabella annessavi della circoscrizione territoriale dei Collegi elettorali;

Vedute le istanze del comune di Santa Maria a Monte onde essere costituito sezione del Collegio elettorale di S. Miniato n. 180, separatamente da quella del Collegio stesso detta di Castelfranco di Sotto, cui fu sino ad ora unito;

Noverandosi nel comune stesso più di 40 elettori iscritti;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Il comune di Santa Maria a Monte è separato dalla sezione elettorale di Castelfranco di Sotto, e formerà una sezione distinta del Collegio elettorale di San Miniato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 5 settembre 1877.

VITTORIO EMANUELE.

G. NICOTERA.

Il Num. **4039** *(Serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduti gli articoli 63, 64, 65 e 66 della legge per le elezioni politiche 17 dicembre 1860, n. 4513, e la tabella annessavi della circoscrizione territoriale dei Collegi elettorali;

Vedute le istanze del comune di Castelplanio ond'essere costituito sezione del Collegio elettorale di Fabriano n. 34, separatamente da quella del Collegio stesso detta di Monte Carotto, cui fu sino ad ora unito;

Noverandosi nel comune stesso più di 40 elettori iscritti;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Il comune di Castelplanio è separato dalla sezione elettorale di Monte Carotto, e formerà una sezione distinta del Collegio elettorale di Fabriano.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 5 settembre 1877.

VITTORIO EMANUELE.

G. NICOTERA.

REGOLAMENTO
per l'esecuzione della legge 25 maggio 1876, n. 3124, sulla Sila delle Calabrie.

(*Vedi il R. decreto n. 4012 (Serie 2ª) pubblicato nel foglio di ieri*)

CAPO I.
Delle terre riservate nella Sila al Demanio dello Stato.

Art. 1. Per effetto della legge 25 maggio 1876, n. 3124, e delle disposizioni del presente regolamento, e con la riserva espressa nell'ultimo periodo dell'articolo 33, s'intenderà cessato col 9 giugno 1876 ogni diritto di proprietà o comproprietà del Demanio dello Stato sulle terre della Sila, eccettuate quelle componenti le camere chiuse di *Galoppano* e di *Macchialunga boscosa* e loro attinenze e quelle da scegliersi dal Governo nei demanii aperti per formare, insieme alle prime, l'estensione non maggiore di ettari 3,500 riservata dalla legge allo Stato.

Le terre nella Sila spettanti al Demanio, come succeduto a Corpi morali soppressi dopo il 7 settembre 1860, e quelle pervenutegli per altri titoli speciali, resteranno in sua proprietà, non essendo applicabile alle medesime la legge 25 maggio 1876.

Art. 2. Alla scelta delle terre boscose di cui nell'articolo precedente si farà luogo non più tardi del 26 maggio 1878, per mezzo di tre impiegati designati dai tre Ministeri delle Finanze, di Agricoltura, Industria e Commercio e della Marina, tenendo per norma lo scopo della legge, di avere cioè boschi che producano legname adatto alle costruzioni navali.

Art. 3. I delegati, dietro visita e verifica dei luoghi, compileranno un processo verbale in cui saranno determinate e descritte particolareggiatamente le terre tutte che devono comporre l'indicata estensione.

Nel verbale saranno, fra l'altro, indicati i confini di tali boschi e vi sarà unita una pianta topografica delle terre.

Art. 4. Il verbale sarà approvato con Decreto del Ministro delle Finanze d'accordo coi Ministri di Agricoltura, Industria e Commercio e della Marina, ed in seguito a ciò saranno apposti i termini per la delimitazione di quelle proprietà demaniali.

La scelta delle terre come sopra destinate per *camere chiuse* e delimitate sarà resa di pubblica ragione, per ogni effetto di legge, a mezzo della Gazzetta ufficiale del Regno e dei Bollettini per gli annunzi legali nelle provincie di Cosenza e di Catanzaro.

Art. 5. L'amministrazione dei boschi componenti le dette *camere chiuse* è riservata al Demanio, e vi sarà provveduto colle norme in vigore pei boschi demaniali.

CAPO II.
Terre spettanti a comuni.

§ 1. — *Consegna. Volture in catasto.*

Art. 6. Di tutte le altre terre Silane aperte di cui all'articolo 11 della legge del 25 maggio 1876 nello stato in cui sono attualmente possedute dal Demanio dello Stato, sarà, entro sei mesi dalla pubblicazione del presente regolamento, fatta consegna in massa ai comuni che si riportano nell'unita tabella, ma in modo puramente indicativo, senza che per ciò s'intendano in alcuna guisa pregiudicati i rispettivi diritti dei comuni stessi e quelli che altri comuni potessero avere sulle terre.

Art. 7. A cura dei prefetti delle due provincie di Cosenza e di Catanzaro saranno, nel termine di due mesi dalla emanazione di questo regolamento, convocati i Consigli dei comuni menzionati all'articolo precedente, perchè ciascuno di essi deleghi un suo rappresentante a ricevere, insieme agli altri, la consegna delle terre.

Art. 8. La consegna sarà data da un rappresentante del Demanio ai delegati dei comuni, muniti ciascuno di una deliberazione di autorizzazione del rispettivo Consiglio. La consegna stessa si farà risultare da un processo verbale da compilarsi in tanti esemplari quanti sono i comuni riportati nella allegata tabella, oltre di altri tre esemplari, uno per la Intendenza di finanza di Cosenza, uno per la Prefettura di Cosenza e l'altro per quella di Catanzaro.

Art. 9. Nel processo verbale di consegna, in cui dovranno intervenire i tre quarti almeno dei rappresentanti dei comuni indicati nella tabella, sarà dichiarato che la consegna ha luogo a senso e per gli effetti del disposto degli articoli 11 e 12 della legge anzidetta, e che i comuni intervenuti si obbligano, nel più ampio senso legale, a tenere rilevato ed indenne il Demanio dello Stato da qualsiasi domanda, pretesa od azione degli altri comuni aventi diritto alle terre, e da qualunque conseguenza derivante dal fatto della consegna.

Parimenti saranno nel verbale riservati gli eventuali diritti di quei comuni a cui competessero compensi per gli usi civici esercitati dalle popolazioni di Cosenza e dei comuni, già suoi antichi casali, sui demanii ceduti dallo Stato a Barbaia nel 1815, dichiarandosi espressamente che lo Stato si considera come interamente prosciolto da ogni possibile responsabilità, e conseguenza di liti iniziate o da iniziarsi dai comuni in dipendenza dell'anzidetta cessione avvenuta nel 1815.

Art. 10. Se nel giorno fissato non si presentassero i tre quarti almeno dei rappresentanti dei comuni, sarà stabilito un altro giorno per la consegna e ne saranno informati i comuni stessi dall'Intendenza di finanza di Cosenza, con avvertenza che quando alla nuova riunione non intervenisse il detto numero di rappresentanti, il Demanio farebbe istanza ai Tribunali perchè l'amministrazione delle terre tutte fosse affidata ad amministratori giudiziarii nell'interesse di chi di diritto fino agli assegni delle quote per parte degli arbitri.

Art. 11. Per i quattro Demanii nella Sila Badiale chiamati *Ambolino, Crocefisso, Imperatore* e *Tassito*, ai quali si riferisce l'ultimo comma dell'art. 11 della legge del 25 maggio 1876, avrà luogo, senza altro, apposita consegna al comune di S. Giovanni in Fiore, nello stato in cui sono attualmente posseduti dal Demanio, senza alcuna sua responsabilità per qualsiasi abusiva occupazione.

Per tale consegna si osserveranno le stesse norme stabilite dagli articoli precedenti, per quanto siano applicabili, e nel verbale sarà fatta espressa riserva dei diritti che possano avere gli altri comuni sugli indicati quattro Demanii.

Art. 12. Seguita la consegna, di cui negli articoli precedenti, saranno dalla Intendenza di finanza di Cosenza fatte le pratiche necessarie, perchè, a cura e spese dei comuni interessati, siano con effetto dal 10 giugno 1876 volturate nei rispettivi catasti dove trovansi presentemente iscritte le terre cedute, in testa al comune di S. Giovanni in Fiore quelle nominate all'articolo 11, e tutte le altre in testa a *Cosenza e comuni Silani.*

§ 2. — *Possesso ed amministrazione per parte dei comuni. Rendiconti del Demanio.*

Art. 13. Fino all'assegno delle quote parziali per parte degli arbitri, le terre tutte consegnate ai comuni, a forma dell'art. 6 della legge del dì 25 maggio 1876, saranno da essi possedute come una proprietà comune ed indivisa e saranno amministrate nell'interesse dei comuni medesimi con quei metodi che verranno stabiliti con apposito decreto Reale.

Art. 14. A maggior garanzia degli altri comuni non intervenuti all'atto di consegna e che pure avessero diritti sulle terre, come pure per aver modo di meglio operare i compensi o conguagli menzionati nell'articolo seguente, ed a garantire, all'occorrenza, anche il Demanio nel rapporto dei terzi per gli effetti del disposto dell'articolo 12 della legge anzidetta, sarà riservata la metà dei redditi delle terre consegnate e tenuta in deposito nella Cassa dei depositi e prestiti fino all'assegno delle quote per parte degli arbitri.

Art. 15. L'altra metà dei redditi sarà provvisoriamente ripartita fra i comuni interessati in proporzione dei rispettivi diritti, salvo poi a far luogo, dietro l'assegno degli arbitri, ad una liquidazione generale ed al riparto definitivo di tutte le somme ritratte nel tempo dell'amministrazione delle terre in comune, e rimaste disponibili, effettuandosi al tempo stesso quei compensi e rimborsi di conguaglio che potessero spettare a taluno di essi comuni in correlazione alle quote di terre loro assegnate.

In caso di disaccordo fra i comuni per la ripartizione dei redditi anzidetti provvederanno le Deputazioni delle due provincie di Cosenza e di Catanzaro, e quando sorga conflitto fra queste statuirà il prefetto di Cosenza.

Art. 16. I comuni non potranno giammai sollevare pretese, quistioni od eccezioni di sorta verso il Demanio dello Stato, in riguardo all'estensione delle terre consegnate, rimanendo a loro carico di far cessare, nei modi di legge, tutte quelle occupazioni che abusivamente e per vie di fatto si fossero verificate sulle terre stesse dopo le sentenze del Commissario civile passate in giudicato, di cui parla l'art. 1 della legge 25 maggio 1876, e dopo le operazioni di identificazione, confinazione e misura indicate all'art. 2 della legge stessa.

Art. 17. Nel termine di sei mesi dalla data dei verbali mentovati agli articoli 8 e 11 del presente regolamento, sarà compilata dall'Intendenza di finanza di Cosenza una liquidazione tanto dei redditi e proventi riscossi dalle terre Silane, esclusi i boschi demaniali, indicati all'articolo 1, quanto delle spese tutte per esse sostenute, delle imposte soddisfatte e di ogni altro onere eventuale di cui agli articoli 12 della legge e 14 di questo regolamento, dal 10 giugno 1876 fino al giorno della consegna generale in massa a tutti i comuni interessati, ovvero agli amministratori giudiziari nel caso previsto dall'articolo 10.

Nella liquidazione sarà computato a favore del Demanio il 5 per cento a calcolo sugli introiti per le spese cumulative con altri servizi e per quelle altre minute spese, delle quali sarebbe molto difficile il conteggio.

Art. 18. La liquidazione sarà approvata dal Ministero delle Finanze (Direzione generale del Demanio) e l'avanzo che ne risulterà, quando avesse luogo la consegna generale delle terre in massa a tutti i comuni interessati, sarà depositato per una metà in quella Cassa che la maggioranza assoluta dei comuni medesimi avrà preliminarmente designata, e per l'altra metà nella Cassa dei depositi e prestiti, agli effetti del disposto dell'articolo 14.

Nel caso poi della consegna agli amministratori giudiziari l'importo del residuo sarà integralmente versato nelle mani dei medesimi.

CAPO III.

Contabilità speciale pel fondo di sussidio per le strade e per l'istruzione.

§ 1. — *Fondo di sussidio.*

Art, 19. Con le somme provenienti dai crediti di cui agli articoli 4, 5 e 6 della legge del 25 maggio 1876 sarà costituito un fondo speciale di sussidio per le strade e per l'istruzione popolare nei comuni Silani. Per tal fondo sarà tenuta dall'Amministrazione del Demanio, con effetto dal 10 giugno 1876, una gestione speciale affatto distinta da quella dei beni dello Stato, la quale sarà regolata colle norme portate dagli articoli seguenti.

§ 2. — *Cassa speciale.*

Art. 20. I redditi costituenti il fondo di sussidio menzionato all'articolo precedente saranno concentrati nella Cassa speciale istituita presso la Direzione generale del Demanio con l'articolo 14 della legge, e coi fondi della Cassa stessa sarà provveduto al pagamento delle spese per sussidi, alla costruzione di strade, e, data la possibilità, anche dell'istruzione popolare nei comuni Silani, come pure di tutte quelle altre spese necessarie per l'esecuzione della legge.

Art. 21. Le funzioni di cassiere saranno tenute da un impiegato delegato con decreto del Ministro delle Finanze, il quale stabilirà altresì l'indennità da accordarsi all'impiegato medesimo per tale incarico e la cauzione che dovrà prestare.

Il cassiere speciale terrà un giornale di entrata ed uscita, sulla base del quale presenterà alla Direzione generale del Demanio la situazione mensile della Cassa ed il conto annuale della sua gestione, giustificato dalle matrici delle quietanze emesse e dai mandati estinti.

§ 3. — *Introiti.*

Art. 22. I redditi e proventi del fondo di sussidio saranno riscossi dai ricevitori dell'Amministrazione demaniale con le norme stabilite per l'esazione delle rendite demaniali.

Per tali redditi però saranno tenuti campioni e scritture speciali.

Art. 23. Con decreto del Ministero delle Finanze sarà stabilita la misura del compenso percentuale da accordarsi ai ricevitori per le riscossioni dianzi accennate.

Tale compenso sarà prelevato da proventi del fondo di sussidio, e non farà cumulo con gli altri averi dei ricevitori agli effetti della pensione.

§ 4. — *Versamenti in rendita.*

Ar. 24. I possessori di terre Silane, che, giusta l'articolo 9 della legge 25 maggio 1876, saranno ammessi al beneficio di pagare mediante rendita sul Debito Pubblico le rate dei loro debiti, dovranno, prima di consegnare la rendita ai ricevitori demaniali, apporre in linea orizzontale tanto nel corpo della cartella quanto in quello delle cedole (in modo che lo scritto abbia a terminare sulla cedola di prossima scadenza) la seguente dichiarazione — *Cedo la presente cartella al Demanio pel Fondo di sussidio per le strade e per l'istruzione nei comuni Silani.* — Siffatta dichiarazione sarà firmata dal possessore, avvertendo però che non dovranno essere coperti con lo scritto i segni caratteristici della cartella e delle cedole.

I possessori che omettessero di fare tale dichiarazione saranno responsabili di ogni danno che in conseguenza di ciò potesse derivare all'Amministrazione demaniale.

I ricevitori dovranno rifiutare quelle cartelle che non fossero munite dell'anzidetta dichiarazione.

Art. 25. In fine d'ogni mese i ricevitori trasmetteranno in piego raccomandato all'Intendenza di finanza di Cosenza le anzidette cartelle accompagnate da apposita distinta o fattura in doppio esemplare, di cui uno sarà restituito ai ricevitori con dichiarazione di ricevuta provvisoria.

Art. 26. L'Intendenza, ricevute le cartelle, promuoverà nei modi prescritti dal regolamento approvato col R. decreto 8 ottobre 1870, n. 5942, la loro commutazione in certificati di rendita nominativi in testa al *Demanio dello Stato per conto del Fondo di sussidio per le strade e per l'istruzione nei comuni Silani;* e contemporaneamente trasmetterà alla Direzione generale del Demanio le fatture di che all'articolo 25 ed un esemplare del verbale di invio delle cartelle alla Direzione generale del Debito Pubblico.

Art. 27. Avvenuta la commutazione delle cartelle, la Direzione generale del Debito Pubblico trasmetterà a quella del Demanio i certificati per essere consegnati al cassiere speciale.

Questi, all'appoggio delle fatture e dei certificati di rendita, rilascierà quietanza definitiva di scarico ai ricevitori demaniali, per la quale resterà annullata la ricevuta provvisoria, di che all'articolo 25.

Art. 28. Fino a che non si verifichi il bisogno dell'alienazione della rendita portata dai certificati, il cassiere riscuoterà gli interessi semestralmente scaduti.

L'Amministrazione demaniale prenderà gli opportuni concerti con la Direzione generale del Debito Pubblico perchè il pagamento di tali interessi venga fatto dalla Tesoreria provinciale di Roma in vaglia del Tesoro commutabile in altri vaglia.

L'autorizzazione alla vendita della rendita sarà data dal Ministero delle Finanze mediante decreto, e la Direzione generale del Debito Pubblico, a cura della quale seguirà la vendita, farà poscia tenere alla Direzione generale del Demanio per la somma ricavata un corrispondente vaglia del Tesoro pagabile nel modo dianzi accennato.

§ 5. — *Versamenti in danaro.*

Art. 29. Le somme in danaro saranno integralmente versate dai ricevitori nelle epoche prescritte pel versamento delle rendite demaniali, accompagnate da apposita fattura, nella Tesoreria della propria provincia, contro vaglia del Tesoro a favore del cassiere speciale, pagabile dal tesoriere centrale, e commutabile in altro vaglia.

I vaglia appena emessi ed una copia delle fatture saranno dai ricevitori presentati alla Intendenza di finanza di Cosenza per essere inviati alla Direzione generale del Demanio.

Art. 30. I vaglia e la copia delle fatture di che all'articolo precedente, saranno consegnati al cassiere speciale, il quale rilascierà quietanza di scarico ai ricevitori.

§ 6. — *Prestazioni di fida e giogatico. Crediti verso i possessori. Annualità arretrate e cause relative.*

Art. 31. La riscossione delle prestazioni attuali di *fida* e *giogatico* o *granetteria* da corrispondersi a titolo d'interesse dai possessori delle difese della Sila Regia pel tempo dal 10 giugno 1876 fino a tutto l'anno, nel quale avrà luogo la liquidazione del loro debito, sarà effettuata alla scadenza e nei modi attualmente in vigore per le prestazioni anzidette.

Nelle ricevute però sarà fatta espressa salvezza dei diritti della Amministrazione del Demanio alla riscossione delle somme arretrate delle indicate prestazioni che fossero da pagarsi dai detti possessori, a senso dell'art. 4 della legge del 25 maggio 1876.

Art. 32. Parimenti saranno riscosse, secondo il sistema vigente per l'esazione delle rendite demaniali, le rate dei crediti derivanti dagli articoli 4, 5 e 6 della legge stessa, la cui scadenza rimane stabilita al 15 agosto di ciascun anno.

Art. 33. La riscossione delle prestazioni di *fida* e *giogatico*, dovute pel tempo precedente al 10 giugno 1876, sarà sospesa, ben inteso che il relativo importo dovrà essere compreso nelle liquidazioni dei debiti dei possessori delle difese gravate ai sensi dell'articolo 4 della legge dianzi accennata.

Saranno conseguentemente abbandonate le cause pendenti per la detta riscossione, salvo all'Amministrazione il far valere i suoi diritti al rimborso delle spese di tali giudizi già liquide e che in forza di sentenza le fossero dovute.

Le disposizioni dei precedenti due periodi non sono applicabili a quelle arretrate prestazioni di fida e giogatico che, per effetto di giudicati o per altri titoli che abbiano operata una novazione legale in tali crediti, potessero spettare al Demanio dello Stato. In questi casi potrà il Demanio sperimentare tutti i diritti che gli accordassero i giudicati o altri titoli anzidetti per gli indicati crediti propri, il cui importo non sarà compreso nel fondo di sussidio indicato all'art. 19.

Art. 34. Per le somme riscosse dall'Amministrazione demaniale a titolo di prestazioni di fida e giogatico durante il tempo dal 10 giugno 1876 fino all'attuazione del presente regolamento, sarà dall'Intendenza di finanza di Cosenza compilata una liquidazione, la quale verrà sottoposta all'approvazione del Ministero delle Finanze (Direzione generale del Demanio).

Approvata la liquidazione, il relativo importo, fatta detrazione del tre per 100 a calcolo come spese di riscossione ed amministrazione, sarà versato, mediante mandato commutabile in vaglia del Tesoro, nella Cassa speciale.

§ 7. — *Benefici pei debitori. Condizioni per goderli.*

Art. 35. Quei possessori di terre e loro aventi causa che, giusta il disposto dell'art. 9 della legge del 25 maggio 1876, vorranno giovarsi del beneficio di pagare le rate del loro debito mediante cessione di titoli di rendita 5 per 0[0 sul Debito Pubblico, dovranno presentare all'Intendenza di finanza di Cosenza una dichiarazione dalla quale risulti che essi rinunziano incondizionatamente allo sperimento delle azioni, di cui nell'art. 7 della detta legge, intese a dimostrare la pretesa libertà delle terre che posseggono dall'obbligo della prestazione di fida o giogatico e dalla servitù dell'alberatura; come pure rinunziano ad ogni altra azione estranea alla semplice esecuzione della legge.

Avuta la rinunzia, l'Intendenza provvederà perchè siano fatte nei campioni di cui all'art. 22 le opportune annotazioni circa alla facoltà dei pagamenti rateali in rendita acquistata dai rinunzianti.

Art. 36. Per la riduzione del quinto del debito accordata col secondo comma dell'art. 9 della suddetta legge a quei possessori che rinunziassero ad ogni opposizione ed all'esperimento di qualsiasi altro rimedio legale consentito dalla legge contro l'accertamento del proprio debito, sarà pure fatta analoga annotazione ai campioni, allorchè venisse dai debitori medesimi presentata una dichiarazione di rinuncia, ovvero dopo che sarà trascorso un anno dall'omologazione dell'accertamento senza che essi abbiano prodotto richiamo, o diversamente impugnata la sentenza arbitrale relativa, a forma del disposto dell'art. 18 della legge stessa.

§ 8. — *Spese. Mandati. Pagamenti in vaglia del Tesoro.*

Art. 37. I pagamenti da eseguirsi per i titoli menzionati nello articolo 14 della legge 25 maggio 1876 saranno disposti sulla Cassa speciale con mandati emessi dai Ministri dei Lavori Pubblici e delle Finanze, ed all'evenienza anche da quello dell'Istruzione Pubblica. A questi mandati è applicabile il disposto dell'articolo 305 del regolamento di Contabilità generale.

I mandati saranno trasmessi alla Direzione generale del Demanio, la quale, dopo averne presa nota, li passerà al cassiere. In base a tali mandati il cassiere stenderà apposita richiesta alla Tesoreria centrale per la emissione di altrettanti vaglia del Tesoro a favore delle parti creditrici, avvertendo che la richiesta dovrà contenere le indicazioni prescritte dall'articolo 587 del regolamento sulla Contabilità generale dello Stato, nonchè quella di riferirsi alla Contabilità speciale del fondo di sussidio di cui nell'articolo 19 del presente regolamento.

Art. 38. In corrispettivo della somma portata dalla richiesta, il cassiere consegnerà al tesoriere centrale, debitamente quitanzati, i vaglia del Tesoro rappresentanti le somme riscosse, che trovansi a sua disposizione, e qualora il montare di questi ultimi eccedesse quello della richiesta, ritirerà per la differenza un nuovo vaglia del Tesoro a suo favore sulla stessa Tesoreria centrale.

Art. 39. Il cassiere, ottenuti dalla Tesoreria centrale i vaglia richiesti, unirà ai medesimi i rispettivi mandati Ministeriali e passerà il tutto alla Direzione generale del Demanio. Questa confronterà i vaglia coi mandati, e quando nulla abbia ad osservare in relazione al disposto dell'articolo 440 del regolamento di Contabilità generale, annoterà sui mandati il numero e la data dei corrispondenti vaglia; indi restituirà i mandati al cassiere presso cui dovranno rimanere a titolo di scarico, e spedirà i vaglia alle Intendenze di finanza, perchè sieno consegnati ai titolari contro ricevuta da conservarsi presso le Intendenze.

Art. 40. In fine d'ogni mese le Intendenze di finanza, nel compilare l'elenco, modello 205, dei vaglia del Tesoro pagati dal dipendente tesoriere, terranno nota in un separato esemplare di detto elenco dei vaglia pagati sul fondo speciale della Sila, e

trasmetteranno lo stesso esemplare alla Direzione generale del Demanio.

Art. 41. Accadendo smarrimento, perdita o distruzione di un vaglia del Tesoro o della contromatrice, sarà proceduto a termini degli articoli 595 e 596 del vigente regolamento sulla Contabilità generale dello Stato, ed in caso di smarrimento del mandato sarà provveduto per la spedizione di un duplicato.

§ 9 — *Dei rendiconti dei ricevitori demaniali.*

Art. 42. I ricevitori demaniali presenteranno mensilmente alla Intendenza di finanza di Cosenza un conto in doppio esemplare per la speciale contabilità del fondo di sussidio, portando nel carico il montare dei campioni, le somme riscosse distintamente, in numerario ed in consolidato 5 per cento, ed i residui da riscuotere; e nello scarico i versamenti fatti e i residui da versare, unendovi a corredo i bollettari delle quitanze da essi rilasciate, e le ricevute provvisorie della Intendenza pei versamenti da essi fatti.

Presenteranno pure all'Intendenza in doppio esemplare il resoconto annuale della propria gestione corredato delle quietanze definitive di versamento ricevute dal cassiere speciale.

La resa dei conti, di che sopra, non dispensa i ricevitori dall'obbligo di dimostrare il riscosso ed il versato anche per questa contabilità speciale nei loro conti mensuali ed annuali, nei modi prescritti dalle disposizioni in vigore.

Art. 43. I conti mensuali saranno dall'Intendenza di Cosenza riveduti e riassunti in un prospetto da spedirsi alla Direzione generale del Demanio ogni mese insieme con gli elaborati prescritti dagli articoli 26 e 29.

I conti annuali riveduti e accertati dall'Intendenza tanto riguardo al carico d'esazione, quanto al riscosso e versato, saranno inviati alla Direzione generale del Demanio corredati dei relativi documenti e riassunti in apposito prospetto.

I conti annuali resi dai ricevitori demaniali e dal cassiere speciale per la gestione del fondo di sussidio saranno approvati amministrativamente dalla Direzione generale del Demanio.

CAPO IV.

Consorzio per le strade Silane — Delegazione dei ricorsi.

§ 1. — *Piano delle strade. Progetto di riparto della spesa.*

Art. 44. Il prefetto di Cosenza, presi gli opportuni accordi con quello di Catanzaro, farà predisporre, entro sei mesi dalla pubblicazione del presente regolamento, un piano generale di massima delle strade da costruirsi e della spesa da ripartirsi fra i comuni e proprietari interessati, giusta il disposto dell'art. 13 della legge del 25 maggio 1876.

Il piano sarà compilato d'accordo fra l'ingegnere capo del Genio civile di Cosenza, i due capi degli uffici tecnici provinciali di Cosenza e di Catanzaro, e due membri delegati dalle rispettive Deputazioni provinciali.

Art. 45. Il piano dovrà contenere:

1° L'andamento generale di massima delle strade da costruirsi classificate in ragione d'importanza ed urgenza, le quali coordinate colla rete nazionale, provinciale e comunale servano a porre i diversi punti del territorio Silano in diretta comunicazione fra di loro, e con altri maggiori centri di popolazione;

2° Il calcolo sommario della relativa spesa, tenute per norma le larghezze minime e le pendenze massime stabilite per le strade comunali obbligatorie dal regolamento 11 settembre 1870;

3° Il progetto di divisione della spesa fra tutti i comuni interessati e tutti i possessori di terre Silane. Nella formazione di tale lavoro si terrà conto:

a) Per la suddivisione della prima parte di spesa fra i comuni, della loro popolazione, dell'imposta che pagano e della distanza dal centro della Sila;

b) Per la suddivisione fra i possessori di terre nella Sila dell'imposta prediale che corrispondono.

Art. 46. La parte della spesa a carico dei detti possessori dovrà essere costituita da una sovrimposta di un tanto per cento sull'imposta, più da un graduale aumento per quelli fra essi le cui proprietà, collocate e classificate in zone più prossime alle strade, ne saranno maggiormente avvantaggiate.

§ 2. — *Atti costitutivi del Consorzio.*

Art. 47. In base al piano indicato ai precedenti articoli, il prefetto di Cosenza convocherà in assemblea generale tutti i comuni ed i possessori di terre con appositi avvisi da pubblicarsi nelle due provincie di Cosenza e Catanzaro, ed anco a mezzo dei bollettini per gli annunzi legali.

Art. 48. La prima adunanza sarà presieduta dal prefetto di Cosenza, e per esservi ammessi i rappresentanti o delegati dei comuni dovranno giustificare tale loro qualità, ed i possessori delle terre dovranno presentare un certificato censuario o catastale attestante il loro possesso.

Per la validità delle deliberazioni della prima adunanza occorrerà lo intervento di almeno due terzi dei delegati dei comuni e di un numero di possessori che insieme rappresentino pure i due terzi delle proprietà private della Sila.

Quando non si raggiunga un tal numero e fosse perciò necessaria una seconda convocazione, in questa le deliberazioni saranno valide qualora gli intervenuti rappresentassero almeno la quarta parte dei comuni ed una egual parte delle private proprietà.

Nel caso di una terza convocazione saranno valide le deliberazioni prese dall'assemblea generale qualunque sia il numero dei membri che v'intervengano e l'entità della proprietà da essi rappresentata.

Art. 49. L'assemblea generale nominerà una Commissione la quale esaminerà il piano tecnico ed economico del Consorzio, e raccoglierà le osservazioni e i richiami degli interessati, riferendone ad una nuova tornata dell'assemblea generale da convocarsi nei modi suddetti.

Art. 50. In quel numero di sedute che sarà necessario, presiedute pure dal prefetto di Cosenza, l'assemblea stessa delibererà definitivamente sul Consorzio, tenendo conto dei richiami degli interessati; stabilirà il numero degli anni in cui dovranno compiersi le strade; la spesa annuale che dovrà essere sopportata dal Consorzio, indipendentemente da eventuali sussidi, e determinerà la proporzione e il numero dei rappresentanti comunali e dei possessori che dovranno far parte del Consiglio di amministrazione del Consorzio.

Essa formerà pure lo statuto ed il regolamento dell'Amministrazione consorziale, procederà alla prima elezione dei suoi membri, stabilirà il modo della loro surrogazione e provvederà a quanto altro occorra per il definitivo ordinamento e il regolare andamento del Consorzio.

Art. 51. Le deliberazioni dell'assemblea sul Consorzio e sui reclami degli interessati saranno sottoposte alla Delegazione interprovinciale di cui all'art. 13 della legge 25 maggio 1876, la quale Delegazione statuendo anche sui ricorsi, costituirà definitivamente il Consorzio, e determinerà il numero dei rappresentanti dei comuni e dei possessori da cui deve essere costituito.

Art. 52. Le decisioni della Delegazione interprovinciale saranno notificate ai sindaci e a tutti gli interessati.

§ 3. — *Amministrazione del Consorzio. Lavori per le strade.*

Art. 53. Reso definitivamente esecutorio il Consorzio, il *Consiglio d'amministrazione* entrerà in funzioni, e provvederà a tutto ciò che rifletta l'esecuzione delle strade in conformità dello statuto, assegnando a ciascun comune la quota collettiva della spesa spettante tanto ad esso, quanto ai possessori compresi nel comune medesimo. Del pagamento di tale quota complessiva saranno intera-

mente ed in proprio tenuti responsabili i comuni verso il Consorzio, al quale effetto lo inscriveranno nel proprio bilancio annuale, salvo il regresso contro i possessori.

Ogni comune formerà il ruolo dei contribuenti possessori. I ruoli approvati e resi esecutivi dal prefetto della provincia saranno consegnati ai rispettivi esattori per la riscossione, la quale si farà colle forme e coi privilegi dell'imposta fondiaria.

Art. 54. Stabilite, come negli articoli precedenti, la spesa annuale da sostenersi dal Consorzio e la quota annuale dei contribuenti, le somme che riscuoterà il Consorzio stesso dalla Cassa di cui all'art. 14 della legge 25 maggio 1876, come quelle di altri sussidi eventuali saranno convertite in un maggiore sviluppo annuale dei lavori, e andranno in diminuzione degli anni prestabiliti pel compimento dei lavori medesimi e conseguentemente del numero delle quote poste a carico dei comuni e dei possessori, rimanendo però in ogni modo sempre fermo il reparto annuale della spesa già operato fino all'ultimazione delle strade.

Compiute interamente le strade, i proventi che ancora esistessero nella detta Cassa saranno posti a disposizione del Ministero dell'Istruzione Pubblica per gli effetti dell'ultima parte dell'articolo 14 della legge.

Art. 55. Finchè non sia effettuata la ripartizione definitiva delle terre fra i comuni per mezzo degli arbitri, il contributo, di cui all'art. 53, sarà pagato collettivamente all'Amministrazione consorzionale. Sarà perciò formato per tali terre un ruolo speciale di esazione da approvarsi dal prefetto di Cosenza.

Art. 56. Le singole strade facienti parte del piano generale di cui all'art. 44, saranno classificate secondo i criteri e nei modi stabiliti dalla legge 20 marzo 1865 sulle opere pubbliche e dalla legge 30 agosto 1868 sulle strade comunali obbligatorie, e tanto pei progetti che per le costruzioni si osserveranno le norme tecniche stabilite dal regolamento 11 settembre 1870 per la esecuzione della detta legge del 1868. Ove il Consorzio ne faccia domanda o altrimenti trascuri di adempiere agli obblighi imposti dallo statuto, saranno anche osservate le discipline relative all'esecuzione d'ufficio delle strade obbligatorie.

Art. 57. Di mano in mano che verrà compiuto un tronco stradale, sarà provveduto alla manutenzione mediante contratti di appalto a spese generali del Consorzio.

Art. 58. Il Consorzio ha la personalità giuridica e per tutti gli atti che lo interessano può stare in giudizio a mezzo del suo legale rappresentante.

Art. 59. Spetta al Ministero dei Lavori Pubblici l'alta sorveglianza per tutto ciò che riguarda le strade del Consorzio Silano, e compete pure ad esso il dare, sentita la Delegazione interprovinciale, quelle maggiori istruzioni e disposizioni che si riconoscessero necessarie per il migliore andamento del Consorzio stesso.

§ 4. — *Delegazione dei ricorsi.*

Art. 60. Entro il corrente anno 1877 i due prefetti di Cosenza e Catanzaro convocheranno, occorrendo anche in seduta straordinaria, i Consigli delle rispettive provincie per la scelta, ciascuna di esse, dei tre membri che devono far parte della Delegazione della quale parla l'ultimo comma dell'articolo 13 della legge e l'articolo 51 del presente regolamento.

Non potranno essere nominati membri della Delegazione coloro che per l'art. 64 non possono essere scelti ad arbitri.

Della scelta fatta dai due Consigli provinciali saranno informati i Ministeri dell'Interno e dei Lavori Pubblici, per la nomina del presidente della Delegazione.

Art. 61. La Delegazione terrà le sue adunanze nella città di Cosenza.

Per la validità delle sue deliberazioni è applicabile il disposto dell'art. 185 della legge comunale e provinciale del 20 marzo 1865.

La costituzione della Delegazione e la scelta del locale del suo uffizio saranno rese pubbliche nelle due provincie di Cosenza e di Catanzaro per mezzo dei bollettini per gli annunzi legali.

Art. 62. Per gravi motivi interessanti l'economia e l'ordinamento generale del Consorzio, può la Delegazione sospendere la esecuzione delle deliberazioni prese dal Consiglio d'amministrazione del Consorzio, deferendole all'esame dell'Assemblea generale.

CAPO V.

Degli arbitri. Loro operazioni e decisioni.

§ 1. — *Collegi arbitrali.*

Art. 63. Nel termine di tre mesi dalla pubblicazione del presente regolamento dovrà essere costituito in ogni capoluogo di mandamento il Collegio arbitrale indicato nell'articolo 15 della legge 25 maggio 1876.

A tale effetto il presidente del tribunale civile che ha giurisdizione nei mandamenti, non più tardi di un mese dalla detta pubblicazione, nominerà i due arbitri dei quali gli spetta la scelta e ne darà notizia al prefetto della provincia.

Il prefetto, entro quindici giorni dall'avuta partecipazione, procederà alla nomina del terzo arbitro, e provvederà a quanto altro occorra per l'effettiva costituzione e convocazione dei Collegi arbitrali.

Art. 64. La scelta degli arbitri dovrà cadere sopra persone di conosciuta probità e che non siano nè esse, nè i loro coniugi, ascendenti, discendenti o affini in linea retta, o collaterali fino al 3° grado inclusivo, possessori di terre della Sila, nè direttamente interessate nelle cose e questioni Silane.

Art. 65. Alla prima loro riunione gli arbitri eleggeranno nel loro seno il presidente per rappresentare il Collegio nella corrispondenza con le autorità e con gli interessati e per convocarne le adunanze.

Costituiti definitivamente i Collegi arbitrali sarà cura del prefetto che ciò sia reso di pubblica ragione nei comuni interessati mediante avviso che dovrà anche essere inserito nei bollettini officiali delle due provincie di Cosenza e Catanzaro.

Art. 66. Il Municipio del comune capoluogo di mandamento destinerà pel Collegio arbitrale un locale adatto e fornito di ciò che possa occorrere per servire ad uso d'ufficio.

Art. 67. I Collegi mandamentali degli arbitri hanno facoltà di richiedere agli Uffici governativi e comunali tutte le notizie occorrenti, di assumere testimonianze e di compiere, anche per mezzo di delegati scelti nel loro seno, tutti gli atti necessari all'adempimento del mandato loro affidato dalla legge, uniformandosi, quanto ai procedimenti, alle norme stabilite nel Codice di procedura civile.

Art. 68. Sarà provveduto, con disposizioni del Ministro delle Finanze, a ciò che riguarda le retribuzioni dovute agli arbitri ed al personale occorrente per tutti i lavori di ufficio dei Collegi. La spesa relativa andrà a carico del fondo della Cassa speciale di cui all'articolo 20.

§ 2. — *Accertamenti dei crediti dipendenti dalla prestazione di fida e giogatico e dall'alberatura.*

Art. 69. Prima fra le operazioni da eseguirsi dagli arbitri sarà l'accertamento del debito di affrancamento della prestazione di fida giogatico o granetteria di ciascuno dei possessori delle difese della Sila.

Art. 70. Pei possessori delle difese della Sila Regia gli accertamenti saranno fatti, sentiti gli interessati, in base agli elenchi che verranno trasmessi agli arbitri dall'Intendenza di finanza di Cosenza.

Negli elenchi, oltre ai nomi, cognomi e domicilii dei debitori tutti, compresi quindi anche quelli che fossero in causa coll'Amministrazione, sarà indicata la difesa sulla quale gravita la prestazione, la cifra annuale dovuta da ciascuno netta dall'imposta fondiaria, e l'importo delle annualità arretrate non pagate fino a tutto il giorno 9 giugno 1876.

Art. 71. Per godere del beneficio del computo delle sedici annualità negli affrancamenti ai quali si riferisce l'art. 4 della legge del 25 maggio 1876, i possessori delle difese transatte, per le quali vi furono decisioni del Commissario civile passate in cosa giudicata, dovranno presentare agli arbitri una copia legale della decisione.

Art. 72. Per le difese della Sila badiale saranno per cura della Intendenza di finanza di Cosenza preventivamente compiute le pratiche occorrenti per accertare quali siano i loro possessori attuali dichiarati dalla legge proprietari assoluti delle tre quarte parti di ciascuna difesa, valendosi all'uopo delle notizie ed indicazioni risultanti dalle sentenze pronunciate dal Commissario civile, dai registri catastali e dagli altri elementi ed atti di uffizio.

Appurati i nomi, cognomi e domicilii dei detti possessori, l'Intendenza ne compilerà apposito elenco e lo trasmetterà agli arbitri.

Art. 73. Gli arbitri, avuto l'elenco, e sentite le parti interessate, determineranno innanzi tutto, giusta la tariffa riportata nel Sovrano rescritto del 9 maggio 1853, la cifra della prestazione di fida e giogatico o granetteria da porsi a carico di ognuno dei possessori.

Dopo ciò procederanno agli accertamenti di cui all'art. 5 della legge del 25 maggio 1876, comprendendo nel debito dei possessori stessi le dieci annualità dovute in correspettivo del godimento antecedente, a termini del 2° comma del detto articolo.

Per evitare spese di perizie che occorressero a stabilire la cifra della detta prestazione e per facilitare gli accertamenti potranno tenersi a base del calcolo le indicazioni contenute nel volume III della verifica di Zurlo del 1790 in quanto alla quantità e qualità delle terre, qualora però al debito così liquidato si aggiunga e venga pagata dai possessori una somma equivalente al decimo del debito stesso.

Art. 74. Agli effetti del disposto dell'art. 6 della detta legge, l'Amministrazione del Demanio, valendosi dell'opera degli agenti forestali e di quelli dell'Amministrazione della Marina, avvertiti gli interessati, farà compilare un elenco delle difese e terre *corse* dove trovansi alberi atti alla costruzione navale, cioè pino laricio e sue varietà o forme *(pinus laricio, pinus nigra* o *pinus austriaca, pinus brutia Ten)*, abeti *(abies pectinata)*, quercie roveri *(quercus robur)* e cerri *(quercus cerris)*, con la numerazione e l'indicazione del loro valore venale.

In base all'elenco così compilato, l'Intendenza di finanza di Cosenza inizierà le pratiche necessarie coi possessori delle terre per procurare un accordo con essi circa all'accennato valore assegnato agli alberi.

Le norme stesse saranno pure osservate per accertare il valore degli alberi distrutti o danneggiati dal 1° gennaio 1874 dai detti possessori, l'importo dei quali alberi dovrà aggiungersi al capitale dovuto per l'estinzione della servitù dell'alberatura.

Art. 75. Riuscendo l'accordo di cui all'articolo precedente, l'Intendenza ne informerà gli arbitri pei successivi provvedimenti, a senso dell'art. 15 della legge di sopra cennata. Ove poi non fosse possibile l'accordo coi possessori delle terre, il prezzo degli alberi ed il valore del danno saranno stabiliti da uno o più periti nominati dalle parti, ed in caso di disaccordo dagli arbitri.

Art. 76. Dal debito complessivo accertato a carico dei possessori sarà detratto lo ammontare dell'imposta fondiaria pagata dai medesimi sulle terre loro distaccate per effetto delle operazioni del Commissario civile dopo il distacco

A questa detrazione saranno ammessi anche coloro che trovansi in lite coll'Amministrazione per il rimborso di detta imposta, purchè desistano dal giudizio.

Art. 77. Nel termine di sei mesi dal giorno nel quale l'atto di accertamento del credito dell'Amministrazione si avrà come omologato e reso definitivamente esecutivo, l'Intendenza di finanza di Cosenza curerà che venga inscritta presso il competente ufficio l'ipoteca spettante al Demanio verso il debitore, giusta l'art. 10 della legge.

Nel prendere l'iscrizione sarà pure tenuto conto degli interessi dovuti al Demanio sul capitale del credito.

Art. 78. I conservatori delle ipoteche ed i ricevitori del registro sono obbligati di far noti all'Intendenza di finanza di Cosenza i passaggi della proprietà sulla quale è inscritta l'ipoteca tra un mese dal giorno in cui il titolo traslativo sarà stato presentato ai rispettivi uffici per esservi trascritto o registrato.

Dei detti passaggi sarà presa nota dall'Intendenza.

§ 3. — *Usurpazioni. Verificazioni e procedimenti. Assegnazione delle terre.*

Art. 79. Sulle istanze dei comuni interessati, e quando ne fosse il caso, gli arbitri verificheranno le usurpazioni che fossero avvenute sulle terre indicate all'articolo 11 della legge che dovranno assegnare ai comuni.

Art. 80. Constatate le usurpazioni, gli arbitri inviteranno formalmente gli occupatori a rilasciare entro un termine, che stabiliranno nel loro prudente arbitrio, le terre occupate.

Art. 81. In caso di silenzio degli occupatori o di loro rifiuto al rilascio delle terre, trascorso il termine indicato all'articolo precedente, gli arbitri, a norma del disposto dall'articolo 15 della legge, giudicheranno sulla quistione.

Art. 82. Stabilite definitivamente quali e quante siano le terre da ripartire ai comuni, e seguita, a senso dell'articolo 3 della legge del 25 maggio 1876, la scelta delle terre boscose da conservarsi dal Demanio, gli arbitri procederanno alle operazioni di assegno delle quote a favore dei comuni stessi.

Art. 83. Effettuati gli assegni di cui all'articolo precedente, le prefetture delle due provincie di Cosenza e Catanzaro inviteranno i Consigli comunali a dichiarare se intendano, e per quali motivi, conservare alcune parti boscose delle terre loro assegnate per diretto loro uso, ai termini dell'articolo 11 della detta legge, e successivamente convocheranno i Consigli provinciali affinchè si pronunzino sulle proposte dei comuni e determinino inoltre se le rimanenti parti di terre debbano censirsi o quotizzarsi.

Art. 84. Le norme per la censuazione saranno stabilite dal Consiglio provinciale; le quotizzazioni si faranno in conformità delle leggi e dei regolamenti tuttora in vigore nelle provincie meridionali in materia di ripartizione di demanii comunali.

Nella scelta dei terreni boscosi che fossero conservati dai comuni, giusta l'articolo precedente, si accorderà la preferenza a quelli che si trovino sul pendìo dei monti, nei fianchi ripidi di essi ed in tutte le località nelle quali i boschi possano influire sul corso delle acque.

CAPO VI.

Omologazione delle sentenze degli arbitri. Richiami. Eccezioni di nullità.

Art. 85. Le sentenze proferite dai Collegi degli arbitri, giusta l'articolo 15 della legge del 25 maggio 1876, sono per cura dei medesimi inviate, nel termine di 5 giorni, al tribunale civile perchè siano omologate e rese esecutorie.

Art. 86. Emesso dal tribunale il decreto di omologazione ed esecutorietà della sentenza arbitrale, il cancelliere, a norma del disposto dell'articolo 268 del regolamento generale giudiziario approvato col Regio decreto 14 dicembre 1865, n. 2641, ne darà avviso all'Intendenza di finanza di Cosenza, tranne nel caso in cui si tratti di sentenze per controversie che riguardino esclusivamente comuni e possessori di terre Silane o comuni e popolazioni.

Art. 87. L'Intendenza, ricevuto l'avviso, richiederà immediatamente al cancelliere una copia esecutiva della sentenza arbitrale e del decreto del tribunale, ed ottenutala, provvederà per la notificazione, eccettocchè non la riconoscesse fondata sopra un errore di fatto. In questo caso ne riferirà all'Avvocatura erariale di Na-

poli, trasmettendole la detta copia di sentenza perchè, ove sia di eguale parere, dia i necessari provvedimenti per la produzione nel termine di trenta giorni dalla notificazione della sentenza del richiamo indicato nel secondo comma dell'articolo 18 della detta legge.

Negli altri casi poi tassativamente accennati nel terzo comma dell'articolo stesso, sarà, per cura dell'Intendenza e dell'Avvocatura, impugnata avanti lo stesso tribunale la sentenza degli arbitri per nullità nelle forme stabilite dal Codice di procedura civile.

CAPO VII.
Disposizioni diverse.

Art. 88. Gli atti e le scritture delle cause agitate presso il Commissariato civile, la Giunta dei gravami, ed ogni altra giurisdizione sulla proprietà delle terre Silane, saranno, a cura del Ministero delle Finanze, fatte depositare nell'Archivio della Prefettura di Cosenza.

Art. 89. Le parti potranno ritirare dalla segreteria di detta Prefettura quegli atti delle cause e quelle scritture che sono di esclusiva loro pertinenza.

Della consegna fatta alle parti sarà per cura del segretario, o di chi ne fa le veci, ritirata una ricevuta.

Gli atti comuni alle parti e quelli compilati d'ufficio saranno conservati presso la detta Prefettura.

Art. 90. Occorrendo copie delle ordinanze, decisioni o altri provvedimenti del Commissariato civile della Giunta di gravami della Sila, ovvero di altre autorità giudiziarie, saranno a spese dei richiedenti rilasciate dal segretario della Prefettura.

Qualora occorresse la spedizione in forma esecutiva, questa vi sarà apposta dal cancelliere del tribunale circondariale di Cosenza, osservate le norme stabilite dalle leggi di procedura civile.

Art. 91. Occorrendo copie di perizie, piante ed altri rilievi topografici, saranno fatte da periti espressamente delegati con decreto del presidente del tribunale di Cosenza sopra istanza della parte interessata, senza però che possa amuoversi dall'ufficio di Prefettura la perizia, la pianta o il rilievo di cui si chiede copia.

Art. 92. A cura del Ministero delle Finanze (Direzione generale del Demanio) d'accordo con quello dell'Interno saranno fatti spedire alla Prefettura di Cosenza, perchè siano presso di essa custoditi e conservati, tutti gli atti amministrativi del Commissariato civile della Sila, che furono depositati nel grande Archivio di Napoli dalla già Direzione delle Tasse e del Demanio di Napoli.

Art. 93. Verso quei possessori di terre Silane i quali a tutto dicembre 1897 non avessero interamente pagato il loro debito accertato a forma della legge 25 maggio 1876, l'Amministrazione del Demanio procederà alla vendita delle terre gravate secondo le norme stabilite dal Codice di procedura civile per le vendite forzate dei beni immobili. Il prezzo della vendita sarà, nell'interesse del fondo di sussidio menzionato all'articolo 19 del presente regolamento, riscosso per intero dall'Amministrazione demaniale, la quale dopo essersi soddisfatta del credito e rimborsata delle spese tutte erogate passerà la somma rimanente al debitore.

Art. 94. Le spese di qualunque sorta che occorreranno per l'esecuzione della legge 25 maggio 1876, n. 3124, e del presente regolamento, saranno sostenute coi fondi della Cassa speciale indicata all'articolo 20.

Da tali fondi saranno pure anticipate, salvo rimborso, le spese necessarie per l'amministrazione delle terre spettanti ai comuni fino al giorno in cui ne avverrà la consegna.

Art. 95. Per tutto ciò che non è preveduto dal presente regolamento saranno seguite, in quanto siano applicabili, per la contabilità speciale di cui al suo Capo III, le disposizioni del regolamento sulla Contabilità generale dello Stato, tranne però per la parte che riguarda l'ingerenza della Corte dei conti.

Visto d'ordine di S. M.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Ministro delle Finanze
DEPRETIS.

Il Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti
MANCINI.

TABELLA *dei comuni che esercitano di fatto gli usi civici nella Sila* (Art. 6° del regolamento).

Provincia di Cosenza.

1. Cosenza — 2. Castiglione Cosentino — 3. S. Pietro in Guarano — 4. Celico — 5. Rovito — 6. Lappano — 7. Zumpano — 8. Spezzano grande — 9. Spezzano piccolo — 10. Trenta — 11. Casole — 12. Pedace — 13. Serra Pedace — 14. S. Giovanni in Fiore — 15. Aprignano — 16. Pietrafitta — 17. Piane Crati — 18. Figline Vegliaturo — 19. Cellara — 20. Rogliano — 21. Marzi — 22. Belsito — 23. Mangone — 24. S. Stefano di Rogliano — 25. Parenti — 26. Scigliano — 27. Carpanzano — 28. Colosimi — 29. Bianchi — 30. Pedivigliano — 31. Panettieri — 32. Grimaldi — 33. Altilia — 34. Matiso — 35. Dipignano — 36. Paterno Calabro — 37. Longobucco.

Provincia di Catanzaro.

38. Decollatura — 39. Soveria di Manuelli — 40. Carlopoli — 41. Taverna — 42. Magisano — 43. Sorbo S. Busile — 44. Albi — 45. Cotronei — 46. Zagarise — 47. Savelli — 48. Cicala — 49. Petilia-Policastro — 50. Mesoraca — 51. Petronà — 52. Sersale.

DIREZIONE GENERALE DEI TELEGRAFI

Avviso.

L'Ufficio internazionale delle Amministrazioni telegrafiche annuncia l'interruzione del cavo sottomarino fra Amoy e Shanghay.

Durante l'interruzione i telegrammi per Shanghay (China) si istradano per la via austro-russa dell'Amour riscuotendo le tasse relative. Pel Giappone e per le altre località della China non varia l'istradamento normale della corrispondenza.

Firenze, 8 settembre 1877.

Visto l'avviso 12 febbraio 1868, n. 689, inserito nel Giornale Ufficiale di Brescia, in data 13 febbraio stesso, sotto il n. 132, e nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* in data del successivo giorno 15, sotto il n. 45, col quale questo generale Ufficio ha reso noto che con R. decreto 13 ottobre 1867 il conservatore delle ipoteche in Brescia, signor Poncarali nob. Guido, era stato collocato a riposo, e che il medesimo aveva cessato in fatto dall'esercizio delle sue funzioni col giorno 3 dello stesso mese di febbraio;

Per gli effetti contemplati dagli articoli 12 e seguenti della legge 28 dicembre 1867, n. 4137, in allora vigente, si rinnova la stessa notificazione prima che scada il periodo della durata della malleveria dal suddetto conservatore prestata.

Brescia, 4 settembre 1877.

IL PROCURATORE GENERALE.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

Lord Derby, come fu già annunziato per telegrafo, ha inaugurato, di questi giorni, a Liverpool un museo d'oggetti di arte che furono donati alla città dal suo primo magistrato, signor A. B. Walker. Dopo l'inaugurazione ebbe luogo un banchetto, in cui il capo del dipartimento degli esteri, rispondendo ad un *toast*, ha detto incidentalmente qualche parola sulla guerra e sull'intervento da parte dell'Inghilterra.

" Noi abbiamo fatto il possibile, disse lord Derby, per scongiurare questa guerra malaugurata, ma non ci siamo riusciti, e gettando uno sguardo sul passato credo che non era possibile di riuscire. Da ambe le parti si aveva il convincimento che la guerra era inevitabile o tosto o tardi, e di fronte ad un sentimento siffatto la mediazione ha poche probabilità di successo.

" Io non credo che il momento attuale sia favorevole allo intervento di terzi nell'interesse della pace. L'Inghilterra non può offrire i suoi buoni uffici quando non vi ha speranza di vederli accettati. Ma l'ora dell'intervento verrà forse; forse non è lontana, e quando la vedremo giunta, siate pur certi che non ci lascieremo sfuggire quest'occasione. Se volessi riassumere in una sola frase la condotta ed il pensiero del governo, direi che faremo il possibile per far uscire i nostri vicini dal precipizio, ma nello stesso tempo avremo cura di non lasciarvici trascinare. "

Lord Derby bevve quindi alla salute dell'esercito, della marina e delle forze ausiliarie dell'Inghilterra. Fermandosi a parlare particolarmente della marina, disse che in nessun paese può esservi qualcuno che sul serio sia soddisfatto di questo ramo di difesa delle nazioni, dacchè le corazze, i cannoni da cento tonnellate, le torpedini e tutte le invenzioni che si succedono di anno in anno, fanno sì che non si possa mai star sicuri di non essere superati da altre potenze.

" Non sappiamo altro, proseguì lord Derby, se non che sono cambiate le condizioni della guerra navale, e che le nuove non sono state messe ancora alla prova su vasta scala. Ma sono sicuro che con un poco d'attenzione per parte nostra, e non dubito che questa verrà adoperata, non potremo temere di rimanere indietro. Se i nuovi armamenti sono dispendiosi, e lo sono certamente, potremo almeno sopportare quelle spese come le sopportano i nostri vicini, tanto più se per i nuovi armamenti ci vuole il ferro, questo a noi non manca. In quanto agli uomini, essi non si sono mostrati indegni di coloro che li hanno preceduti, e voglio sperare che lo stesso avverrebbe in qualunque emergenza. "

Il *Times* non è punto soddisfatto di ciò che disse lord Derby della guerra, e non sa comprendere come un uomo di Stato possa freddamente togliere lo sguardo dalla lotta terribile impegnatasi in Bulgaria, come se non lo riguardasse punto, fino al momento felice in cui potrà fare un po' di bene senza correre alcun rischio. Il *Times* è convinto che parlando a quel modo il ministro inglese non ha espresso i sentimenti che commuovono l'Inghilterra alla vista delle lotte sanguinose che desolano l'Oriente. " La manifestazione di un poco di generosa simpatia, a proposito dell'orrenda carneficina che insanguina la Bulgaria, aggiunge l'organo della *city*, non avrebbe nociuto al ministro degli affari esteri d'Inghilterra in questa crisi. La guerra che infierisce in questo momento e la quistione che essa è destinata a risolvere, toccano i sentimenti inglesi ben più profondamente che non sembrano dirlo le fredde espressioni di lord Derby. "

Nel suo discorso lord Derby ha accennato pure a quel tremendo flagello che desola i possedimenti inglesi nelle Indie, la fame.

" Nell'India, disse egli, noi abbiamo ad occuparci della fame, che ha preso delle proporzioni di cui l'Europa non sa farsi un'idea. Noi ci troviamo di fronte ad una popolazione poco abituata ad agire da se stessa, e non esagero dicendo che una gran parte di questa popolazione troverebbe più dolce di morire di fame che di abbandonare le proprie abitudini per provvedere alle necessità della vita. Siate però certi che il governo consacra a questa faccenda tutte le sue cure ed il suo costante pensiero, e che essa è ai nostri occhi molto più grave di ciò che si chiama la quistione d'Oriente. "

Il signor John Butt, capo degli *Home-rulers* d'Irlanda, ha diretta ai suoi elettori una lunga lettera nella quale condanna vivacemente la politica di quelli fra i suoi colleghi che hanno introdotta in Parlamento la tattica delle *obstructions*. Per il signor Butt questa politica segna il primo passo sulla via della illegalità e della ribellione. Essa finirebbe per alienare all'Irlanda l'appoggio della democrazia inglese e col giustificare la supposizione che gli irlandesi sono indegni di possedere un Parlamento autonomo. Il signor Butt dichiarò di voler rinunziare al suo seggio ed alla sua popolarità prima che dare il suo appoggio e la sua sanzione ad una tale politica.

La *Politische Correspondenz* reca un telegramma da Belgrado nel quale si afferma che la Turchia avendo fatto delle rimostranze al governo serbo relativamente agli apparecchi bellici, il ministro presidente, signor Ristich, ha dichiarato che la Serbia, nel suo proprio interesse, deve prepararsi a tutte le eventualità.

Un dispaccio indirizzato da Vienna al *Daily News* di Londra afferma che il contegno fra il principe di Bismarck ed il conte Andrassy avrà luogo definitivamente a Salisburgo fra il 12 e il 15 settembre.

I fogli parigini contengono amplissime descrizioni dei funerali del signor Thiers che ebbero luogo sabato.

Fino dalle prime ore del mattino regnava una animazione straordinaria in prossimità della piazza San Giorgio, nelle strade adiacenti e nelle vicinanze della chiesa di Nostra Signora di Loreto.

La truppa e le guardie di città intervennero per aprire e chiudere il corteo e per contenere l'immensa folla che si stipava agli sbocchi di tutte le vie per le quali il corteo doveva passare.

Gli invitati si adunarono alla casa mortuaria. Il numero delle rappresentanze di ogni specie che intervennero al funerale e degli uomini politici e degli scienziati che vi parteciparono in persona fu stragrande.

I cordoni del feretro furono tenuti dai signori de Sacy, Vuitry, Pothuau, de Cissey, Giulio Simon e Grévy. Dietro al carro seguivano: il corpo diplomatico, tra cui Midhat pascià, i membri dell'istituto, i senatori, gli ex-deputati.

Il carro era tutto tempestato di corone, di ghirlande, di superbi mazzi di fiori e trascinato da sei magnifici cavalli superbamente bardati a lutto.

Il convoglio era già arrivato alla chiesa e ancora non era partito tutto dalla piazza San Giorgio.

La pioggia che continuò a cadere spesso durante la cerimonia non tolse nulla alla imponenza della medesima. L'ordine e la calma più rigorosi furono costantemente mantenuti dappertutto.

Gli onori militari furono resi da una intera divisione.

All'ingresso del cimitero non furono ammesse che le persone munite di biglietto di invito.

Cinque discorsi furono pronunziati, uno dal signor Grévy, un altro dal signor Giulio Simon, il terzo dall'ammiraglio Pothuau, il quarto dal signor de Sacy che parlò a nome dell'Accademia, e l'ultimo dal signor Vuitry, membro dell'Accademia delle scienze morali.

L'*Osservatore Triestino* toglie da una lettera da Sidney le seguenti notizie riguardanti l'Australia:

Il colonnello del genio sir W. Jervois era partito per Vittoria, dopo avere elaborato un piano per la difesa di quella importante piazza, che è stato già presentato al Parlamento di Sidney. In questo piano si propon di difendere Port Jackson ed il porto di Sidney con delle batterie terrestri e con torpedini affondate all'entrata del porto; contro attacchi al di fuori del porto egli raccomanda pure una potente corazzata. Botany Bay deve essere difesa da torpedini e batterie, per impedire uno sbarco da quella parte. Anche New-Castle dovrebbe esser parimenti difesa da un forte e da torpedini. La spesa annua non ascenderà che a lire 89,760. Per il servizio di tutte queste batterie e fortificazioni non occorreranno che 2433 uomini. La spesa totale per queste opere ed armamenti non ammonterà che a lire 325,000, somma che non aggraverà di molto la colonia, che possiede un capitale di lire 4,000,000 depositato nelle banche. Tutte le altre colonie invitarono il signor Jervois a presentare dei piani di difesa. Esso da Vittoria si recherà a Adelaide, poi in Tasmania, nella Nuova Zelanda e finalmente a Queensland.

Da Adelaide si annunzia che circa 1000 volontari si sono iscritti per difendere la colonia contro qualsiasi invasione. Si è dato principio alla costruzione di una ferrovia nel nord per congiungere il porto Darwin colle regioni aurifere. Questa ferrovia è riguardata come una prima sezione d'una linea transcontinentale. È un piano di somma importanza, che a suo tempo verrà probabilmente effettuato. L'Australia meridionale è di fatti la colonia che progredisce più delle altre, ed occupando essa il centro del continente, le spetterà ben presto il primato. Già in oggi essa possiede la linea telegrafica transcontinentale, e sta iniziando attualmente un'analoga linea ferroviaria. La sua parte settentrionale possiede un suolo immensamente ricco ed aurifero, e chiude la grande strada commerciale centrica transcontinentale dell'Australia.

A Vittoria venne eletto il nuovo Parlamento. Esso è composto di una maggioranza preponderante di protezionisti.

A Queensland si agita sempre la questione chinese. I chinesi hanno diggià incominciato ad uccidere e a derubare tanto gli europei che i loro propri connazionali. Queensland desidera che sia proibita assolutamente l'immigrazione dei chinesi, ma lord Carnarvon non vi acconsente.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

Ravenna, 10. — Questa notte alle ore 1 è morto nella villa Salbagnoni (Forlimpopoli) il conte Gioacchino Rasponi. La città è addolorata.

Pietroburgo, 10. — Un dispaccio ufficiale di Karajal, in data del 9, annunzia uno scontro favorevole ai russi con la cavalleria di Muchtar pascià, la quale subì alcune perdite.

Londra, 10. — Il *Manchester Examiner* pubblica questo dispaccio di Sistova, in data del 9: « L'attacco di Plevna incominciò stamane da tutte le parti e continuò tutto il giorno. Alle ore 6 pom. Plevna era in mano dei russi. I turchi sono in piena rotta. Le perdite sono enormi. Mancano ancora i dettagli. »

Le notizie di Bukarest, in data di ieri sera, non confermano però la presa di Plevna.

Bukarest, 10. — (*Dispaccio ufficiale.*) — Ieri l'altro l'esercito rumano si è battuto per la prima volta coll'esercito turco di Plevna. Il bombardamento fu aperto su tutta la linea. Dodici batterie rumane mantennero un fuoco ben nutrito e la brigata Alessandro Angelesco si è battuta coll'infanteria turca. Dopo una forte resistenza, la brigata rumana s'impadronì delle trincee turche. L'artiglieria rumana si meritò ancora una volta la buona rinomanza che si era già acquistata.

Il 13° reggimento di Dorobanti (milizia composta di contadini soldati che in tempo di pace passano una settimana al servizio e due settimane alle loro case) si è particolarmente distinto. Noi abbiamo avuto una trentina di feriti e alcuni morti. Tutte le truppe fecero prova di bravura e mostrarono il sangue freddo di vecchie truppe. S. M. l'Imperatore conferì 40 croci dell'Ordine di San Giorgio agli ufficiali e soldati che si sono maggiormente distinti durante la battaglia e, ad una colazione che ebbe luogo al quartiere generale, S. M. imperiale fece un brindisi all'esercito rumano, facendo l'elogio della sua bravura.

S. A. il principe di Rumania ha decorato colla Croce della Stella di Rumania la bandiera del 13° reggimento di Dorobanti.

Montevideo, 8. — Il postale *Nord America*, della Società Lavarello, è partito oggi per Marsiglia e Genova.

Vienna, 10. — La *Corrispondenza politica* ha da Atene, 10: Un accordo fu stabilito fra la Grecia e la Russia sulla base delle aspirazioni bene definite del governo greco.

Belgrado, 10. — Le notizie che l'agente serbo a Costantinopoli sia stato richiamato e che sia stata presentata al governo della Serbia una nota collettiva delle potenze sono prive di fondamento.

Non trattasi più della convocazione della Scupcina.

La situazione è calma.

Bordeaux, 10. — Il maresciallo Mac-Mahon, rispondendo al sindaco, disse: Percorrendo, or sono due anni, i paesi vicini ai vostri, rimasi meravigliato dello spirito d'ordine e di lavoro che anima la popolazione; io ritrovo in questa grande e bella città la stessa attività e la stessa saggezza. Io mi associo ai sentimenti che voi mi esprimete in suo nome. Siate sicuri che la pace, la quale è il primo vostro bisogno, non sarà turbata e, allorquando il paese avrà risposto al mio appello, la Costituzione, alla quale voi siete così attaccati e della quale io sono il fedele custode, fun-

zionerà senza ostacoli per assicurare il completo sviluppo della prosperità nazionale.

Rio Janeiro, 7, ritardato. — È giunto il postale *Savoie,* della Società generale francese, proveniente da Genova e Marsiglia. Tutto bene.

Belgrado, 10. — La partecipazione immediata della Serbia alla guerra è improbabile.

Costantinopoli, 10. — Una seria battaglia continua nei dintorni di Plevna. Osman pascià resiste alle forze russe, superiori in numero, grazie alla superiorità dell'artiglieria turca.

Suleyman pascià continua l'attacco contro il passo di Schipka e si sforza d'impadronirsi ancora di alcuni ridotti.

La situazione del corpo di Mehemet Alì pascià è buona.

Confermasi che i russi si sono ritirati verso Biela.

NOTIZIE DIVERSE

Il risparmio in Lombardia. — La Commissione centrale di beneficenza, amministratrice delle Casse di risparmio di Lombardia, ha pubblicato il resoconto patrimoniale e consuntivo della sua azienda per l'anno 1876.

Nel 1876 le Casse di risparmio dipendenti dalla Commissione si accrebbero di undici e scemarono di una. Erano 95 alla fine del 1875. Erano 105 alla fine del 1876. La Cassa chiusa fu quella di Udine.

Alla fine del 1875 il credito dei depositanti era di circa 239 milioni; alla fine del 1876 era di circa 247 milioni. E durante il 1876 i depositi ascesero egualmente che i rimborsi ad oltre 73 milioni e mezzo. La somma dei rimborsi fu alquanto maggiore di quella dei depositi.

La sola provincia di Milano ha tanti libretti per 138 milioni; quella di Como per circa 40 milioni; Bergamo per 19 milioni; Brescia per 15; Pavia per 11. Solo le Casse di Vicenza e di Treviso hanno meno di un milione di depositi.

Appunti statistici. — Dal Bollettino bimestrale delle situazioni dei conti delle Banche popolari, Società di credito, ecc., pubblicato dal Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, si rileva che al 30 giugno scorso erano regolarmente costituite 113 Banche di credito popolare e 111 Società di credito ordinario. Di questi 224 Istituti, uno non aveva ancora cominciato le sue operazioni e dieci non inviarono le loro situazioni al Ministero, così che i dati seguenti si riferiscono a solo 213 dei medesimi.

Al 30 aprile le Banche popolari rappresentavano un capitale nominale di 38 circa milioni ed un capitale sottoscritto di circa 37 milioni e 88 mila lire. Al 30 giugno il capitale nominale era aumentato di circa mezzo milione ed il sottoscritto di circa 600 mila lire.

Nello stesso bimestre il capitale nominale delle Società di credito ordinario crebbe da 421,587,017 lire a lire 421,763,102, e il capitale sottoscritto scemò da 348,704,567 a 345,861,462 lire.

Gli Istituti di credito agrario legalmente abilitati a fare operazioni erano in tutto il Regno al 30 giugno scorso in numero di 13 con un capitale nominale di 16,400,000 e sottoscritto di 13,827,350 lire. I boni agrari in circolazione che al 30 aprile rappresentavano una somma di 7,744,590 lire, rappresentavano al 30 giugno una somma di 8,335,470 lire.

Gli Istituti di credito fondiario autorizzati sono otto. I capitali attivi e passivi di questi Istituti si bilanciavano al 30 aprile nella somma di 173,442,005 lire, e al 30 giugno ultimo nella somma di 181,460,699 lire.

Durante i mesi di maggio e di giugno furono autorizzate, per le operazioni di credito ordinario, la Banca Tiberina con un capitale sociale di lire 10,150,000 lire, e per le operazioni di credito popolare la Banca del Popolo e Cassa di risparmio in Benevento con un capitale di 165 mila franchi.

La corazzata « Principe Eugenio. » — Dalla *Neue Freie Presse* togliamo i seguenti particolari intorno alla nuova corazzata *Principe Eugenio,* che dovrà essere varata a giorni dai cantieri di Pola, alla presenza dell'arciduca Rodolfo, principe ereditario d'Austria:

« La corazzata *Principe Eugenio* è sorella delle due corazzate *Don Juan d'Austria* e *Imperatore Massimiliano,* che furono varate a Trieste nel 1875. Tutte tre queste navi sono trasformazioni delle antiche corazzate omonime a scafo di legno, che combatterono alla battaglia di Lissa. Esse sono costruite secondo modelli pressochè identici; dell'antico materiale furono nuovamente utilizzate le macchine, una parte della corazzatura e la maggior parte dell'equipaggiamento. Lo scafo delle nuove corazzate è di ferro e cioè a doppio fondo. Il dislocamento è rimasto invariato; per ottenere però una maggiore velocità si aumentò la lunghezza di 3^m, 11, la larghezza di 1^m, 24, riducendo per tal modo l'immersione da 6^m, 44 a 5^m, 99. La differenza di peso dovuta alla sostituzione del ferro nel corpo della nave (135 tonnellate in meno) fu sfruttata quasi interamente a vantaggio della capacità offensiva e difensiva delle corazzate. Invece dei 12 cannoni Armstrong da 18 centimetri, che costituivano il primitivo armamento, furono installati 8 cannoni Krup da centimetri 21 in una casamatta centrale con corazze di 156^{mm} di spessore. La corazzatura esterna fu portata da 118 a 203^{mm}. Sopra coperta furono inoltre collocati 4 cannoni da 10 centimetri.

« Nella corsa di prova, con una pressione di 2652 cavalli vapore, la *Don Juan* raggiunse una velocità media di nodi 12 69, la *Massimiliano* persino di nodi 13 28 all'ora: mentre le vecchie corazzate con una forza di 2158 cavalli raggiungevano appena i 10 nodi di media velocità.

« Le nuove corazzate sono in grado di percorrere 1703 miglia, colla velocità costante di 10 miglia all'ora, mentre primitivamente non ne avrebbero potuto percorrere che 872.

« La *Principe Eugenio,* che sta per essere varata, non è punto finita in tutte le sue parti; le manca tuttora la corazzatura che verrà applicata quando la nave si trovi già in mare. Inoltre devono ancora essere messi a posto gli alberi di ferro, il gran timone, le macchine, caldaie, ecc., ecc. Si calcola che soltanto verso la metà del 1878 essa potrà essere interamente compiuta. »

Incendio a Nuova York. — Telegrafano da Nuova York il 4, che uno spaventevole incendio distrusse in quella città la gran fabbrica di piano-forti di Hales e C°, cagionando la morte di oltre trenta persone e danni materiali per circa tre milioni di franchi.

MINISTERO DELLA MARINA

Ufficio centrale meteorologico

Firenze, 10 settembre 1877 (ore 16 28).

Barometro abbassato circa 3 mill. dalle bocche del Po al Gargano, a Firenze e al nord della Sicilia; variamente oscillante altrove. Dominio di venti di libeccio e maestrale, forti a Portotorres, a Palermo e a Torre Mileto (Gargano). Mare agitato sul golfo dell'Asinara e da Spezia a Civitavecchia. Cielo coperto in alcune stazioni del centro della penisola, sul basso Adriatico e al nord della Sardegna; nuvoloso nel resto d'Italia. Pioggia a Bregenz e a Vienna. Cielo coperto a Pietroburgo. Nel periodo decorso burrasche con piogge e scariche elettriche in molte stazioni, specialmente dell'alta e media Italia. La notte scorsa venti fortissimi per qualche ora e pioggia a Torre Mileto e a Procida. Tempesta per tre ore a Messina. Il tempo si mantiene disposto a parziali burrasche.

Osservatorio del Collegio Romano — 9 settembre 1877.

ALTEZZA DELLA STAZIONE = 49m, 65.

	7 antim.	Mezzodì	3 pom.	9 pom.
Barometro ridotto a 0° e al mare	762,1	762,7	761,9	762,2
Termomet. esterno (centigrado)	25,3	29,0	26,3	20,9
Umidità relativa...	65	64	84	89
Umidità assoluta...	15,51	19,09	21,36	16,34
Anemoscopio e vel. orar. media in kil.	S. 12	S. 27	S. SO. 22	E. SE. 4
Stato del cielo.......	10. coperto	9. cirri	10. gocce	10. gocce, lampi al S.

OSSERVAZIONI DIVERSE

(Dalle 9 pom. del giorno precedente alle 9 pom. del corrente)

Termometro: Massimo = 29,3 C. = 23,4 R. | Minimo = 20,9 C. = 16,8 R.

Pioggia in 24 ore = 15 mm. 2.

Osservatorio del Collegio Romano — 10 settembre 1877.

ALTEZZA DELLA STAZIONE = 49m, 65.

	7 antim.	Mezzodì	3 pom.	9 pom.
Barometro ridotto a 0° e al mare	761,8	761,9	761,4	762,4
Termomet. esterno (centigrado)	21,3	25,7	25,2	21,2
Umidità relativa...	83	57	60	77
Umidità assoluta...	15,39	13,89	14,20	14,61
Anemoscopio e vel. orar. media in kil.	S. 9	S 13	O. SO. 13	N 4
Stato del cielo.......	10. coperto	9. cumuli	8. cirro-cumuli	0. belliss.

OSSERVAZIONI DIVERSE

(Dalle 9 pom. del giorno precedente alle 9 pom. del corrente)

Termometro: Massimo = 26,7 C. = 21,3 R. | Minimo = 19,2 C. = 15,3 R.

Pioggia in 24 ore = 5 mm., 0.

LISTINO UFFICIALE DELLA BORSA DI COMMERCIO DI ROMA

del dì 11 settembre 1877.

VALORI	GODIMENTO	Valore nominale	Valore versato	CONTANTI Lettera	CONTANTI Danaro	FINE CORRENTE Lettera	FINE CORRENTE Danaro	FINE PROSSIMO Lettera	FINE PROSSIMO Danaro	Nominale
Rendita Italiana 5 0/0	1° semestre 1878	—	—	75 40	75 35	—	—	—	—	—
Detta detta 3 0/0	1° ottobre 1877	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Certificati sul Tesoro 5 0/0	3° trimestre 1877	537 50	—	—	—	—	—	—	—	—
Detti Emissione 1860/64	1° aprile 1877	—	—	—	—	—	—	—	—	81 50
Prestito Romano, Blount	—	—	—	—	—	—	—	—	—	79 15
Detto detto Rothschild	1° giugno 1877	—	—	—	—	—	—	—	—	81 30
Prestito Nazionale	1° aprile 1877	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Detto detto piccoli pezzi	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Detto detto stallonato	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0/0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Azioni Regia Cointeressata de' Tabacchi	2° semestre 1876	500 —	350 —	—	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni dette 6 0/0	—	500 —	—	—	—	—	—	—	—	—
Rendita Austriaca	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni Municipio di Roma	—	500 —	—	—	—	—	—	—	—	—
Banca Nazionale Italiana	—	1000 —	750 —	—	—	—	—	—	—	—
Banca Romana	2° semestre 1877	1000 —	1000 —	—	—	—	—	—	—	1162
Banca Nazionale Toscana	2° semestre 1876	1000 —	700 —	—	—	—	—	—	—	—
Banca Generale	2° semestre 1877	500 —	250 —	—	—	—	—	—	—	424 —
Società Generale di Credito Mobiliare Italiano	2° semestre 1876	500 —	400 —	—	—	—	—	—	—	—
Cartelle Credito Fondiario Banco Santo Spirito	1° aprile 1877	500 —	—	404 —	403 —	—	—	—	—	—
Compagnia Fondiaria Italiana	1° semestre 1876	250 —	250 —	—	—	—	—	—	—	—
Strade Ferrate Romane	1° ottobre 1865	500 —	500 —	—	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni dette	2° semestre 1876	500 —	—	—	—	—	—	—	—	—
Strade Ferrate Meridionali	—	500 —	500 —	—	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni dette	—	500 —	—	—	—	—	—	—	—	—
Buoni Meridionali 6 per 100 (oro)	—	500 —	—	—	—	—	—	—	—	—
Obbl. Alta Italia Ferr. Pontebba	—	500 —	—	—	—	—	—	—	—	—
Società Romana delle Miniere di ferro	—	537 50	537 50	—	—	—	—	—	—	—
Società Anglo-Romana per l'illuminazione a Gas	1° semestre 1877	500 —	500 —	633 —	632 —	—	—	—	—	—
Gas di Civitavecchia	—	500 —	500 —	—	—	—	—	—	—	—
Pio Ostiense	—	430 —	430 —	—	—	—	—	—	—	—

CAMBI	GIORNI	LETTERA	DANARO	Nominale
Parigi	90	— —	— —	— —
Marsiglia	90	109 50	109 25	— —
Lione	90	— —	— —	— —
Londra	90	27 45	27 40	— —
Augusta	90	— —	— —	— —
Vienna	90	— —	— —	— —
Trieste	90	— —	— —	— —
Oro, pezzi da 20 lire	— —	21 96	21 94	— —
Sconto di Banca 5 0/0	5 0/0	— —	— —	— —

OSSERVAZIONI

Prezzi fatti:

1° sem. 1878: 75 40 cont. — 2° sem. 1877: 77 65 fine e cont.

Cart. Cred. Fond. Banco S. Spirito 404 cont.

Anglo-Romana per l'illum. a gas 633 cont.

Per il Sindaco: A. MARCHIONNI.

Il Deputato di Borsa: GALLETTI.

BANDO.

(2ª *pubblicazione*)

Visto l'atto di precetto in data 22 settembre 1874 dell'usciere Ambrosi addetto alla R. pretura di Ceprano, col quale, ad istanza del marchese Camillo De Vecchis, elettivamente domiciliato in Roma nell'ufficio notarile Lupi, via S. Luigi de' Francesi, n. 30, fu ingiunto ai signori Federico ed Adamo Dikman, di Ceprano, di pagargli entro giorni trenta dalla notifica di detto atto la somma di lire 13,167 19, sotto comminatoria dell'espropriazione forzata degli immobili in tale atto descritti;

Visto che il precetto stesso fu trascritto al Regio ufficio delle ipoteche di Frosinone nel sette dicembre 1876 al volume 11, articolo 593;

Vista la sentenza quindici settembre 1876 di questo tribunale (registrata a Frosinone il 16 detto al n. 2064, colla tassa a debito di lire 1 20), che autorizzava la vendita al pubblico incanto degli stabili in detta sentenza descritti;

Visto che detta sentenza è stata debitamente notificata ai convenuti Federico ed Adamo Dikman nel 17 novembre 1876;

Visto che la sentenza stessa è stata inoltre annotata in margine alla trascrizione del summenzionato precetto;

Vista l'ordinanza 28 dicembre 1876 dell'ill.mo signor presidente di questo tribunale (registrata a Frosinone il 4 gennaio corrente al n. 26, colla tassa a debito di lire 1 20), che sull'istanza del signor Camillo De Vecchis, rappresentato dal suo procuratore signor Gauttieri avv. Ippolito, di Frosinone, ammesso al gratuito patrocinio con decreto 24 febbraio 1876, fissa il giorno quattro marzo 1877 la vendita degli stabili sottodescritti;

Vista la sentenza di questo tribunale in data 6 marzo 1877, che per mancanza di oblatori ordinò ribassarsi di due decimi il prezzo d'incanto;

Vista l'altra sentenza di questo tribunale in data 24 luglio 1877, che per mancanza di oblatori ordinò ribassarsi di altri tre decimi il prezzo d'incanto, e che fissa per il nuovo incanto l'udienza del giorno dodici ottobre 1877,

Il sottoscritto cancelliere del R. tribunale civile e correzionale di Frosinone reca a pubblica notizia che nel giorno dodici ottobre 1877, alle ore 11 antimeridiane, avrà luogo nella sala delle udienze del suddetto tribunale la vendita degli immobili sottodescritti, ed in base alle condizioni appresso riportate.

Descrizione degli stabili.

1. Casa posta in Ceprano, via San Francesco, ad uso di opificio, con annesse macchine, stigli ed attrezzi, segnata in mappa Città num. 190 e 413, confinante la Trasenna, Panfili, Carlini e strada pubblica;

2. Grotta con antrone posta in Ceprano, vicolo San Nicola a porta Romana, in mappa n. 416, confinante beni Conti, De Santis, via, ecc.

3. Vano terreno con le servitù attive e diritto di passo nel portone posto in Ceprano, vicolo S. Nicola, in mappa censuale n. 408, confinante Evangelisti, Scala e vicolo, salvi, ecc.

4. Vano di casa posto in Ceprano, vicolo San Francesco, in mappa n. 91, confinante Conti, Dikman, strada e vicolo, salvi, ecc., col diritto di passo entro l'antrone in detto vicolo n. 23.

5. Casa posta presso la città di Ceprano, ad uso di opificio, con annesse macchine, stigli ed attrezzi, esistente nel terreno alberato, vitato, seminativo e pascolivo, in mappa sezione 1ª numeri 462, 463, 464, canonato quest'ultimo numero al Capitolo di S. Maria in Ceprano in annue lire 29 50, confinante strada, Baffi e beni della detta chiesa, oggi Demanio nazionale.

6. Terreno alberato, cespugliato e vitato nel territorio di Ceprano, canonato a favore della Cappella di S. Giuseppe in annue lire 14, mappa censuale sezione 1ª numeri 590, 592, confinante Luciani e strada che interseca da due lati.

7. Terreno seminativo nel territorio di Ceprano presso le mura, contrada San Nicola e Ripa, con morigelsi, albucci e canneto, mappa censuale sezione 1ª nn. 337, 1811, 1891, confinante beni dotali, De Bellis, Conti, fiume Liri, salvi, ecc.

Condizioni della vendita.

1. La vendita sarà effettuata in un sol lotto, ed in base al prezzo di lire ottantacinquemila quattrocentoquindici e centesimi sessantotto (L. 85,415 68), essendo stato diminuito di altri tre decimi il prezzo di stima.

2. La vendita sarà fatta a corpo e non a misura, senza diritto a reclamo.

3. I fondi si vendono con ogni diritto e servitù sì attive che passive.

4. La vendita sarà effettuata al migliore offerente a termine di legge.

5. Le tasse ordinarie e straordinarie imposte sopra i fondi saranno a carico del compratore dal giorno della delibera definitiva.

6. Le spese d'incanto, sentenza di vendita, sua registrazione, notifica e trascrizione saranno a carico del compratore.

7. La delibera definitiva dà diritto al compratore alla percezione dei frutti.

8. Ogni aspirante all'asta dovrà aver depositato nella cancelleria di questo tribunale il decimo del prezzo per il quale si apre l'incanto, salvo che ne sia stato dispensato dall'ill.mo signor presidente.

Dovrà inoltre avere depositato nella cancelleria stessa la somma di lire ottomila, importo approssimativo delle spese d'incanto, sentenza di vendita e sua registrazione.

9. Ogni offerta in aumento non potrà essere inferiore a lire dieci (L. 10).

Ordina ai creditori iscritti di depositare, entro giorni trenta dalla notifica del presente bando, le loro domande di collocazione motivate coi documenti giustificativi onde possa aver luogo il giudizio di graduazione, all'istruzione del quale fu delegato il giudice signor avv. cav. Panerazio Lazzarini.

Manda il presente depositarsi, pubblicarsi, notificarsi, affiggersi ed inserirsi a termini di legge.

Frosinone, dalla cancelleria del Regio tribunale civile e correzionale, li 19 agosto 1877.

4446 Il vicecanc. CARNITI CARLO.

ESTRATTO DI SENTENZA

per dichiarazione d'assenza.

(2ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile e correzionale di Torino sull'instanza di Giuseppina Senaglia, consorte a Giuseppe Onorato Del Pozzo, residente in Torino, lavandaia, ammessa al beneficio della gratuita clientela per decreto della Commissione instituita presso il tribunale in data del 18 luglio 1876, emanò sentenza in data del 21 varcato aprile (reg. a debito il 24 stesso mese al numero 8877, atti giudiziarii, colla tassa e bollo di lire sette e cent. 20) colla quale venne dichiarato assente il suonominato Giuseppe Onorato Del Pozzo già residente in Torino, e si mandò pubblicare e notificare la sentenza stessa a tenore dell'art. 23 del Codice civile italiano.

Torino, 1° agosto 1877.

Cav. PEZZA DE PAVIGNANO proc. coll.

3835 in via Bellezia n. 17.

Denunzia di contratto sociale.

Tra i signori Leopoldo De la Vallée Poussin e Paolo Van de Kerchove, sotto la ragion sociale *Impresa di condotture di acqua Paolo Van de Kerchove e C.*, si è costituita una Società in nome collettivo avente per iscopo lo impianto di condotture di acqua e la vendita di tubi di distribuzione di acqua e di gas.

La durata della Società sarà di anni dieci a datare dal 15 agosto corr. anno.

La sua sede è in Roma, via della Stamperia, n. 13, presso il signor Paolo Van de Kerchove che n'è il rappresentante e gestore autorizzato alla firma di qualsiasi obbligazione o contratto.

4547 AVV. LEONARDO CARACCIOLO di commiss.

R. TRIBUNALE CIV. E CORREZ. di Roma.

A richiesta dell'ill.mo signor procuratore generale presso la Corte dei conti del Regno,

Io Garbarino Michele usciere addetto al R. tribunale civile e correzionale di Roma ho notificato al signor Annoni Cesare, d'incognito domicilio, residenza e dimora, una decisione della Corte dei conti suddetta, Sezione III, in data 7 dicembre 1876, rilasciata per copia in forma esecutiva il 20 gennaio 1877, colla quale viene condannato lo Annoni sovranominato al pagamento della somma di lire 50 24, cogl'interessi legali dal 5 settembre 1871, per la gestione del Banco del lotto n. 253 da lui tenuta in Bardi, provincia di Piacenza; come pure di lire 3 04, cogl'interessi legali dal 12 marzo 1872, in dipendenza della successiva di lui gestione al Banco n. 24 in Carignano, provincia di Torino, cioè in quanto alla 1ª dall'estrazione 1° gennaio a quella del 2 settembre 1871, e quanto alla 2ª dall'estrazione 16 settembre 1871 a quella del 9 marzo 1872, delle quali somme si è reso debitore in detto tempo nella sua qualità di ricevitore del lotto, non che colla condanna alle spese da farsi, oltre alla somma di lire 6 per quelle già liquidate a tutta la spedizione dell'accennata decisione che autorizzò il Ministero delle Finanze, Direzione centrale del lotto, all'alienazione della cauzione fino alla concorrenza dei suindicati due debiti ed accessori.

Tale notifica ho eseguita a forma dell'articolo 141 Codice di procedura civile, cioè mediante deposito di copia della decisione suddetta negli uffici della procura Regia di questo tribunale civile, ed inserendo il presente sunto nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*, ed affissione di altra copia alla Corte de' conti.

Roma, 8 settembre 1877.

4519 GARBARINO MICHELE usciere.

VENDITA GIUDIZIALE.

(1ª *pubblicazione*)

Si deduce a pubblica notizia qualmente ad istanza del signor Francesco Nantier, cessionario di Michele Liberati, domiciliato elettivamente in Roma via Frattina n. 99, presso l'avvocato Pio Grassi, contro la signora Costanza Ferrari vedova Ghirelli, domiciliata in Roma via Gregoriana n. 17, nell'udienza del giorno 13 ottobre 1877, innanzi il Regio tribunale civile di Roma, 2° periodo feriale, si procederà alla vendita del seguente fondo:

Casa da cielo a terra, posta in Roma via Gregoriana nn. 17 e 18, distinta col numero di mappa 1121, confinante col conte Mignanelli, via suddetta, Kirst Giuseppe, salvi, ecc.

La vendita avrà luogo colle condizioni stabilite nel relativo bando e l'incanto sarà aperto sul prezzo offerto in lire tredicimila duecentosettantacinque (L. 13,275).

Li 7 settembre 1877.

4543 PIO GRASSI proc.

PROVVEDIMENTO

per dichiarazione d'assenza.

(2ª *pubblicazione*)

Per gli effetti di cui all'art. 23 del Codice civile,

Si rende noto che il tribunale civile di Torino, sopra istanza di Maria Cerutti fu Domenico, moglie di Giacomo Ferrero, residente a Volpiano, ammessa al gratuito patrocinio con decreto 28 marzo 1877 della Commissione instituita presso lo stesso tribunale con provvedimento in data 4 giugno 1877, commise al signor pretore del mandamento di Volpiano di assumere sommarie giurate informazioni per mezzo di quattro parenti, e in difetto d'amici della famiglia di Ferrero Giacomo fu Giacomo, sulla verità delle circostanze esposte nel precedute ricorso dalla di lui moglie Maria Cerutti per ottenere dichiarata l'assenza di esso Giacomo Ferrero.

Torino, li 5 agosto 1877.

3947 AVV. ABELLI proc. capo.

Avviso per aumento di sesto.

Il cancelliere del tribunale civile di Roma fa noto che nell'udienza del giorno sei settembre corrente anno, innanzi questo tribunale civile, primo periodo feriale, ha avuto luogo all'asta pubblica ed a primo esperimento la vendita delli seguenti immobili espropriati ad istanza di Giacomo Marsuzi, ed in danno di Giovanni Ugolini, e cioè:

1° Cantina e grotta posta in Rignano Flaminio in contrada Dante Alighieri, segnata in mappa con n. 108, sezione prima, confinante Morelli Bernardino fu Nicola, Orlandi Tommaso fu Anselmo e Moroni Omobono fu Lorenzo, salvi, ecc., gravato detto fondo dell'annuo tributo diretto verso lo Stato in scudo uno e bajocchi ottantatrè, pari a lire nove e centesimi ottantatrè.

2° Casa in Rignano Flaminio in via Cavour, distinta col numero di mappa 124 sub. 2, sezione 1ª, confinante Astolfi Clelia e Clotilde fu Anastasio, Orlandi Giuseppe e fratelli fu Carlo e Renzetti Giuliano fu Bartolomeo, gravata dell'annuo tributo diretto verso lo Stato di scudo uno e bajocchi ottantatrè, pari a lire nove e centesimi ottantatrè.

Che detti fondi venduti in un solo lotto furono aggiudicati per il prezzo offerto dal creditore istante sig. Giacomo Marsuzi in lire duecentodiciannove e centesimi sessanta.

Si avverte pertanto che ora ha luogo l'aumento del sesto sull'indicato prezzo e che chiunque il voglia potrà eseguirlo emettendo relativa dichiarazione in questa cancelleria civile entro il termine di giorni quindici che va a scadere col di ventuno del corrente mese, ed uniformandosi a quanto è prescritto nell'art. 680 della procedura civile.

Roma, li 7 settembre 1877. — Per il cancelliere: Pio Angelelli vicecanc.

Per copia semplice conforme al suo originale che si rilascia per uso d'inserzione in Gazzetta.

Roma, dalla cancelleria del tribunale civile, questo dì 7 settembre 1877.

4537 CARLO PAGNONCELLI vicecanc.

AVVISO. 4007

(3ª *pubblicazione*)

Si notifica a chiunque vi abbia dritto che, sulla istanza dei signori Paolo e Raffaele Orsini fu Antonio, ed Antonio Orsini march. di Paolo tutti di Solmona, il tribunale civile di detta città con sentenza del dì 4 agosto 1877 resa in camera di consiglio ha ordinato alla Cassa dei depositi e prestiti di liberare nelle mani del marchese Antonio Orsini di Paolo i depositi presso essa Cassa eseguiti nello interesse tanto di costui, quale erede del fu marchese Pietro Orsini, che nello interesse degli altri due richiedenti Paolo e Raffaele Orsini del fu Antonio in nome proprio, e quali eredi bensì del suddetto Pietro. Per lo effetto ordina alla Cassa suddetta di consegnare puramente e semplicemente al su mentovato Antonio Orsini di Paolo i titoli ed il numerario rappresentati dalle polizze e certificati di deposito seguenti;

1. I titoli in rendita di lire cento rappresentati dalla polizza n. 19059 di spettanza di Orsini Paolo fu Antonio.

2. I titoli in rendita rappresentati dalla polizza n. 19060 di lire cinquecentosettanta, e le lire sei e centesimi quarantatrè in numerario, rappresentate dal certificato n. 30144, amendue spettanti agli eredi del defunto Orsini Pietro fu Antonio.

3. I titoli in rendita di lire millequattrocentosessantacinque rappresentati dalla polizza n. 19061, e le lire una e centesimi sessantatrè in numerario, rappresentate dal certificato n. 30145, amendue di spettanza di Orsini Paolo e Raffaele fu Antonio ed eredi del defunto Orsini Pietro.

4. Finalmente le lire milletrecentoottantadue e centesimi ottantadue in numerario rimaste in Cassa a disposizione degli aventi dritto, rappresentate dalla polizza n. 30406.

AVV. AGOSTINO degli SPINOSA.

CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE
DELLA LEGIONE CARABINIERI REALI BOLOGNA

Avviso d'Asta.

Stante la deserzione del primo incanto si notifica che nel giorno di giovedì 13 settembre 1877, alle ore 10 antimeridiane (tempo medio di Roma), si procederà in Bologna, nella caserma dei Carabinieri Reali, sita in San Giovanni in Monte, avanti al Consiglio d'amministrazione suddetto, nuovamente all'appalto in un lotto dei foraggi (aveva, fieno e paglia da lettiera) pei quadrupedi dei militari dell'Arma stanziati e di passaggio nelle stazioni dipendenti dalle sottonotate provincie.

L'impresa avrà principio col 1° ottobre 1877 e terminerà col 31 dicembre 1878.

Composizione della razione	Unità di misura e quantità per ogni razione completa	N° dei lotti	DENOMINAZIONE delle provincie	Somma per cauzione
Fieno . . . . Avena . . . Paglia da lettiera .	Chilogrammi 6 » 3 » 4	Uno	Ancona, Ascoli Piceno, Bologna, Ferrara, Forlì, Macerata, Modena, Pesaro, Ravenna, Reggio Emilia.	L. 15,000

Termine per la consegna: A misura del bisogno nelle Stazioni.

A termini dell'art. 88 del regolamento approvato con R. decreto 4 settembre 1870, si avverte che in questo nuovo incanto si farà luogo al deliberamento quand'anche vi sia un solo offerente.

Le condizioni d'appalto sono visibili presso tutti i comandanti delle Legioni dell'Arma ove verrà fatta la pubblicazione del presente avviso, e presso i comandanti nelle provincie e circondari dipendenti da questa Legione, ed il servizio dovrà essere esteso a tutte le località comprese nella circoscrizione della Legione.

Le offerte dovranno essere incondizionate, firmate, suggellate e scritte su carta filogranata col bollo ordinario di una lira.

Tali offerte dovranno contenere la precisa specificazione dei prezzi che si esibiscono per il fieno, per l'avena e per la paglia da lettiera col calcolo del costo della razione foraggio ragguagliato nel modo seguente:

Fieno per ogni miriagramma L..... — Avena per ogni miriagramma L.....
Paglia da lettiera per ogni miriagramma L.....

ai quali prezzi ragguagliando la razione a

Chilogrammi 6 fieno che importano . . . . . . L.
Id. 3 avena che importano . . . . . . »
Id. 4 paglia da lettiera che importano . »
danno il costo della razione in . . . . L.

Il deliberamento seguirà a favore di colui il quale nel suo partito avrà offerto di assumersi la fornitura a prezzo maggiormente inferiore, o pari almeno, al prezzo massimo stabilito nella scheda del Ministero, la quale verrà aperta dopo che saranno stati riconosciuti tutti i partiti presentati.

I fatali, ossia il termine utile per presentare un'offerta di ribasso non inferiore al ventesimo sul prezzo di aggiudicazione, sono fissati a giorni cinque, decorribili dall'una pomeridiana del giorno del deliberamento (tempo medio di Roma).

I concorrenti per essere ammessi all'asta dovranno fare, presso la Cassa del Consiglio d'amministrazione suddetto, ovvero presso quelle delle altre Legioni, o presso le Tesorerie del Regno, o presso le Casse dello Stato incaricate di ricevere ed amministrare i depositi, il deposito della somma come sopra stabilita per cauzione. Tale somma dovrà essere in moneta corrente od in titoli di rendita pubblica dello Stato al portatore, al valore di Borsa del giorno antecedente a quello in cui si fa il deposito.

I depositi presso il Consiglio d'amministrazione ove ha luogo l'incanto dovranno farsi dalle ore 9 alle 12 antimeridiane di ciascun giorno.

Saranno considerate nulle le offerte che manchino della firma o suggello suindicati, che non siano estese su carta filogranata con bollo ordinario di una lira, o che contengano riserve o condizioni.

Sarà facoltativo agli aspiranti all'appalto di presentare i loro partiti alle Legioni sopraccennate, ma ne sarà tenuto conto solo quando pervengano a questa Legione prima dell'apertura della scheda che serve di base all'incanto, e consti ufficialmente dell'effettuato deposito.

Le ricevute dei depositi devono essere presentate a parte e non incluse nei pieghi contenenti le offerte.

Le spese tutte relative agli incanti ed ai contratti, cioè di carta bollata, di stampa, di inserzione, di registro, saranno a carico del deliberatario. Sarà pure a suo carico la spesa degli esemplari dei capitoli d'oneri che si saranno impiegati nella stipulazione dei contratti o di quelli che l'appaltatore richiedesse.

A Bologna, addì 5 settembre 1877.

4499 *Il Direttore dei Conti*: LURASCHI ANDREA.

DIREZIONE DI COMMISSARIATO MILITARE DELLA DIVISIONE DI BOLOGNA (9ª)

AVVISO D'ASTA (N. 21).

Si notifica che dovendosi addivenire alla provvista periodica del GRANO occorrente per l'ordinario servizio del pane ad economia per le truppe, si procederà addì 15 settembre andante, ad un'ora pomeridiana, presso questa Direzione (sita in via di Mezzo San Martino, nel già palazzo Grassi, al civico n° 1778), ed innanzi al signor direttore, ai pubblici incanti col mezzo dei partiti segreti, a norma dell'art. 44 del regolamento sulla Contabilità generale dello Stato, per dare in appalto le seguenti provviste di

Frumento occorrente pei panifici militari di Bologna e di Modena.

Detta provvista sarà divisa in due distinti appalti, come segue:

INDICAZIONE dei magazzini pei quali le provviste devono servire	Grano da provvedersi		Numero dei lotti	Quantità per cadun lotto — *Quintali*	Rate di consegna	Somma per cauzione di cadun lotto Valore reale	TEMPO UTILE PER LE CONSEGNE
	Qualità	Quantità totale Quintali					
Bologna.	Nostrale	4200	14	300	2	L. 600 »	La consegna della prima rata dovrà effettuarsi entro 10 giorni a partire da quello successivo dalla data dell'avviso d'approvazione del contratto. — L'altra rata si dovrà egualmente consegnare in 10 giorni coll'intervallo però di giorni dieci dopo l'ultimo del tempo utile per la consegna della prima rata.
Modena.	Id.	2100	7	300	2	» 600 »	

Il grano dovrà essere crivellato, del raccolto dell'anno 1877, del peso non minore di chilogrammi 75 cadun ettolitro.

Per ciascuno di detti due appalti il quantitativo di grano da provvedersi dovrà essere per qualità ed essenza conforme:

Per una metà, all'apposito stabilito campione segnato col N. 1
Per l'altra metà " " col N. 2

Le serie di tali campioni sono entrambe visibili presso questa Direzione e rispettivamente presso i panifici militari suddetti.

Le condizioni d'appalto sono visibili presso tutte le Direzioni di Commissariato Militare del Regno.

Gli accorrenti all'asta potranno fare offerte per uno o più lotti a loro piacimento, avvertendo però che tali offerte dovranno essere fatte in modo distinto per ciascuno dei detti appalti.

Il deliberamento seguirà separatamente per ciascun appalto a favore di chi con proprio partito segreto avrà offerto per ogni quintale di frumento a provvedersi un prezzo maggiormente inferiore o pari almeno a quello segnato in apposita scheda segreta del Ministero, da servire di base allo incanto, e che verrà aperta dopo che saranno stati riconosciuti tutti i partiti presentati relativamente a ciascun appalto.

Nell'interesse del servizio i fatali, ossia termine utile per presentare l'offerta di ribasso non inferiore al ventesimo del prezzo di aggiudicazione, sono fissati a giorni cinque decorribili dalle 2 pomer. (tempo medio di Roma) del giorno di provvisorio deliberamento.

I partiti dovranno essere redatti su carta da bollo da lira una, debitamente firmati e suggellati.

Appena incominciate le operazioni d'asta pel primo appalto, non saranno più accettate offerte di sorta, comunque si riferiscano all'altro appalto.

Gli aspiranti a dette imprese per essere ammessi a licitare dovranno rimettere a questa Direzione la ricevuta comprovante di aver fatto in una delle Casse dello Stato, incaricate di ricevere ed amministrare i depositi, il deposito provvisorio della somma di lire seicento per ognuno dei lotti per cui intendono di fare offerta, quale deposito sarà poi pei deliberatari convertito in cauzione definitiva a norma di legge; tale ricevuta di deposito dovrà essere presentata separatamente, ossia non inchiusa nel piego contenente l'offerta.

I depositi potranno essere fatti in contanti od in cartelle del Debito Pubblico del Regno d'Italia, ma queste saranno unicamente ragguagliate al prezzo risultante dal corso legale di Borsa della giornata antecedente a quella in cui il deposito stesso verrà eseguito.

Detti depositi provvisori non potranno essere effettuati che nella città di Bologna o nelle località ove risiedono quegli uffici di Commissariato Militare che, come è in appresso specificato, sono delegati a ricevere le offerte per gli appalti di cui trattasi.

Sarà facoltativo agli aspiranti all'impresa di presentare i loro partiti agli uffici di Commissariato Militare aventi sede nelle località ove verrà fatta pubblicazione del presente avviso; di tali partiti però sarà tenuto conto solo quando pervengano a questa Direzione ufficialmente prima dell'apertura dell'asta, e consti dell'effettuato deposito provvisorio.

Le offerte non estese in carta da bollo, non firmate o non suggellate, oppure portanti condizioni, non saranno ammesse, come pure non saranno ammesse quelle fatte per via telegrafica.

Le spese tutte inerenti agli incanti ed ai contratti saranno a carico dei deliberatari definitivi, a cui carico saranno pure le spese per la tassa di registro, giusta le leggi vigenti.

Bologna, 6 settembre 1877.

Per detta Direzione
Il Tenente Commissario: GOVI.

4520

INTENDENZA DI FINANZA IN ROMA

Si rende noto che il giorno 28 settembre 1877, alle ore 10 antimeridiane, in una sala di questa Intendenza, dinanzi all'intendente di finanza, o chi per esso, si terranno pubblici incanti ad estinzione di candela vergine per lo

Appalto generale delle opere di ordinaria e straordinaria manutenzione di diversi fabbricati demaniali dipendenti dal Ministero delle Finanze, posti nella periferia della città di Roma, le quali opere si dichiarano in modo semplicemente dimostrativo e senza veruno impegno per l'Amministrazione appaltante, dello importo approssimativo di lire 30,000 *annue in complesso.*

Le principali condizioni per l'appalto sono le seguenti:

1. Per essere ammessi agl'incanti i concorrenti dovranno presentare un certificato d'idoneità in data non minore di mesi sei, spedito da un ispettore o da un ingegnere del Genio civile. Dovranno inoltre depositare nelle mani di chi presiede all'asta la somma di lire tremila in biglietti di Banca, o cartelle di Debito Pubblico, come deposito provvisorio, il quale non sarà restituito, nè sarà stipolato il formale contratto, se non dopo la prestazione della garanzia definitiva.

2. La garanzia definitiva resta stabilita per un valore di lire diecimila, che l'aggiudicatario dovrà vincolare a favore dell'Amministrazione demaniale o mediante deposito di numerario in biglietti di Banca, o cartelle del Debito Pubblico calcolate al valor di Borsa del giorno in cui avrà luogo l'asta, ovvero con formale annotazione di vincolo sopra corrispondente certificato di rendita pubblica al tasso di cui sopra.

3. Il contratto comincierà ad avere effetto dal giorno 1° gennaio 1878, e durerà sino a tutto l'anno 1880, e non s'intenderà operativo pei lavori che si trovassero in corso al principio dell'appalto.

4. Le offerte dovranno essere fatte in base a un tanto per cento di ribasso sui prezzi unitari descritti in apposito elenco unito al capitolato risguardante mercedi, noli, provviste elementari ed opere provvisionali, e non si procederà a deliberamento, se non si avranno le offerte almeno di due concorrenti.

Il deliberamento seguirà a favore di quello che avrà fatto offerta di maggiore ribasso.

Saranno escluse le persone che nell'eseguire altre imprese si saranno rese colpevoli di negligenza o di mala fede tanto presso il Governo, quanto presso i privati.

5. È lecito a chiunque sia riconosciuto ammissibile all'incanto di fare una nuova offerta in ribasso al prezzo di provvisorio deliberamento entro quindici giorni da quello del primo incanto, che andranno a scadere col giorno 13 ottobre, alle ore 10 antimeridiane, purchè tale offerta non sia minore del ventesimo del prezzo medesimo, e sia garantita col deposito di cui sopra.

In questo caso saranno tosto pubblicati avvisi per procedere ad un nuovo esperimento di asta sul prezzo offerto. In mancanza di offerte di ribasso il deliberamento provvisorio diverrà definitivo salvo la superiore approvazione. Sorgendo contestazione in quanto alle offerte o alla validità dello incanto decide l'autorità che vi presiede.

6. Saranno a carico dell'impresario tutte le spese di asta, e quelle del contratto e di quattro copie del medesimo, di cui due in carta da bollo, e due in carta libera, come pure le spese di bollo per certificati di opere eseguite, e di collaudo. Dovranno quindi gli offerenti depositare prima dell'asta nelle mani dell'ufficiale che vi presiede la somma di lire 500, che si presume possa occorrere per le spese contrattuali, salvo a farne la liquidazione dopo approvato e registrato il contratto.

Il capitolato generale delle condizioni, e l'elenco dei prezzi sono visibili in Roma nell'Ufficio della Intendenza (Sez. II) dalle ore 9 antimeridiane alle ore 4 pomeridiane, nonchè presso la prefettura della provincia di Roma, l'ufficio del Genio civile ed il ricevitore degli atti giudiziari e del Demanio.

Roma, 10 settembre 1877.

4538 *Il Primo Segretario:* MONTEMERLO.

PREFETTURA DELLA PROVINCIA DI BERGAMO

MANIFESTO.

Il signor Leopoldo Costa e C., domiciliato in Bergamo, via Masone, con documentata istanza 27 giugno 1877, diretta a questa prefettura, chiedeva che venisse emessa in di lui favore la concessione Sovrana a termini dell'art. 38 e seguenti della legge 20 novembre 1859, n. 3755, della miniera di piombo argentifero sita nella località denominata Zangini in comune di Bondione, stata dichiarata scoperta e concessibile col Ministeriale decreto 6 luglio 1876, numero 457, e di cui provvisoriamente è stata delimitata l'area, come dai piani che trovansi ostensibili presso la segreteria di questa prefettura.

Il sottoscritto pertanto, a senso e per gli effetti dell'articolo 43 e seguenti della legge suddetta mineraria, manda pubblicarsi il presente manifesto per tre consecutive domeniche in questo capoluogo di provincia, alla porta dello ufficio della sottoprefettura di Clusone e nel comune di Bondione, inserendolo nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*, e nel foglio d'annunzi di Bergamo, e prefiggendo il termine perentorio di giorni 30 per la presentazione alla sottoprefettura di Clusone delle eventuali opposizioni che dovranno essere inscritte per ordine di data in un registro particolare, il quale potrà ispezionarsi con tutti i relativi atti da chiunque ne abbia interesse, previa domanda alla sottoprefettura stessa.

Delle suddette pubblicazioni dovrà farsi constare per mezzo di appositi certificati.

Bergamo, 16 agosto 1877.

4237 *Il Prefetto:* ANTINORI.

REGIA PREFETTURA DI CALTANISSETTA

Esecuzione d'ufficio della legge 30 agosto 1868, n. 4613

AVVISO D'ASTA per definitivo deliberamento *per lo appalto dei lavori di costruzione della strada comunale obbligatoria da Terranova al confine con Licata.*

In seguito alla diminuzione di lire 20,000 cioè superiore al ventesimo fatta in tempo utile sul presunto prezzo di lire 222,791 47 ammontare del deliberamento sussseguito all'asta tenutasi il giorno 16 agosto 1877; alle ore 12 meridiane del giorno 17 del mese di settembre 1877, in questo palazzo di prefettura, alla presenza del signor prefetto della provincia o di chi lo rappresenta e coll'intervento dell'ingegnere capo del Genio civile di questa provincia, si procederà al denifitivo deliberamento dei lavori di costruzione della strada comunale obbligatoria sovraindicata nella lunghezza di metri 21,842 10 giusta il progetto approvato con decreto prefettizio 7 marzo 1877 a quello che risulterà migliore oblatore in diminuzione della presunta somma di lire 202,791 47 a cui il suddetto prezzo trovasi già ridotto.

Si invita perciò chiunque aspiri al detto appalto, di presentarsi nel luogo, giorno ed ora avanti indicati per fare le offerte vocali di ribasso sulla base non minore del mezzo per cento.

1. L'asta sarà tenuta col metodo ad estinzione della candela vergine e sotto l'osservanza delle norme prescritte dal regolamento sulla Contabilità generale dello Stato approvato con R. decreto 4 settembre 1870, n. 5852.

2. Per essere ammessi all'asta dovranno i concorrenti presentare un certificato d'idoneità di data non anteriore di sei mesi rilasciato da un ingegnere reggente gli uffici tecnici dello Stato o della provincia in attività di servizio o da un sindaco di un comune del Regno, nel quale sia fatto cenno delle principali opere da essi concorrenti eseguite, od all'eseguimento delle quali abbiano preso parte.

3. Ogni concorrente dovrà presentare allo stesso ufficio ove si terrà l'incanto una quietanza di Tesoreria provinciale del Regno comprovante l'eseguito deposito provvisorio d'asta nella somma di lire 2125.

La detta quietanza verrà restituita dopo terminati gli incanti, ad eccezione di quella spettante al deliberatario che verrà ritenuta a mani dell'Amministrazione sino a che non sarà stipulato il contratto d'appalto.

4. Chi rimarrà aggiudicatario delle dette opere dovrà immediatamente versare nel predetto ufficio la somma di lire 500 in valuta legale per anticipo delle spese presunte dal contratto.

5. L'aggiudicatario dovrà, all'atto della stipulazione del contratto d'appalto, prestare una cauzione definitiva di lire 4500 in numerario da depositarsi nella Cassa dei depositi e prestiti, od in certificati di rendita del Debito Pubblico del Regno d'Italia valutati a corso di Borsa sul listino del giorno in cui verrà stipulato il contratto.

6. La stipulazione del contratto dovrà essere effettuata entro 20 giorni dalla data del definitivo deliberamento.

7. Non stipulando il contratto nel termine prestabilito, l'Amministrazione sarà in facoltà di procedere ad un nuovo incanto a spese dell'aggiudicatario inadempiente, il quale perderà inoltre la somma depositata per garanzia dell'asta.

8. I lavori relativi dovranno essere cominciati non sì tosto avrà avuto luogo la consegna dei medesimi a termine dell'art. 388 della legge sui LL. PP. 20 marzo 1865, allegato F, e dovranno essere compiutamente ultimati nel termine stabilito nel capitolato d'appalto a decorrere dalla data del verbale di consegna.

9. L'aggiudicatario dovrà inoltre sottoporsi all'adempimento di tutti gli altri patti, obblighi e condizioni meglio espressati nel capitolato d'onere.

10. L'aggiudicatario dovrà eleggere il suo domicilio legale e condurre personalmente i lavori, o farsi rappresentare legittimamente da persona idonea, alla quale si possono impartire gli ordini occorrenti.

11. Tutte le spese relative all'asta, alla stipulazione del contratto, quelle di bollo, registro e tutt'altre inerenti al detto contratto, sono a carico dello aggiudicatario.

12. Gli atti tutti relativi all'appalto in parola si trovano depositati in quest'ufficio di prefettura ed ostensibili a chiunque voglia prenderne visione.

Caltanissetta, 1° settembre 1877.

4527 *Il Segretario delegato:* F. ERRANTE.

CASSA CENTRALE DI RISPARMI E DEPOSITI DI FIRENZE

Settimana dal 26 agosto al 1° settembre 1877.

4461

	NUMERO		Versamenti	Ritiri
	dei versamenti	dei ritiri	Lire	Lire
Risparmi	343	752	108,229 32	177,867 77
Depositi diversi	107	86	147,451 03	141,948 98
Casse affiliate di 1ª cl. in conto corr.	»	»	»	138,393 05
Casse affiliate di 2ª cl. idem	»	»	14,150 »	19,000 »
Associazione Italiana per erigere la facciata del Duomo di Firenze	»	»	500 »	1,682 35
Somme			270,330 35	478,892 15

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELLA

LEGIONE ALLIEVI CARABINIERI REALI DI TORINO

AVVISO D'ASTA per l'impresa annuale del foraggio.

Stante la deserzione del primo incanto si notifica che nel giorno 17 settembre corrente, alle ore undici antimeridiane, si procederà in Torino, nel locale dell'ex-Cittadella, avanti il signor comandante la Legione, a pubblici incanti, mediante partiti segreti, per l'appalto in un lotto dei generi che compongono la razione foraggio pei quadrupedi appartenenti od attinenti alla Legione stessa.

La cauzione per adire all'appalto è stabilita nella somma di lire 12,000.

L'impresa avrà principio col 1° ottobre 1877 e terminerà con tutto il mese di dicembre dell'anno 1878.

Essa sarà retta da capitoli generali e parziali che faranno poi parte integrante del contratto, e che sono visibili presso questa Legione e presso le territoriali dell'arma in Bologna, Firenze, Milano e Verona.

Gli accorrenti all'incanto per essere ammessi a far partito dovranno fare presso la Cassa della Legione suddetta, o presso quelle territoriali dell'Arma succitate, il deposito provvisorio della somma come sovra stabilita per cauzione, quale deposito sarà poi per il deliberatario ritenuto come cauzione definitiva presso la suddetta Legione.

I depositi presso questa Legione si ricevono in tutti i giorni non festivi dalle ore 9 alle 10 antimeridiane, e pel giorno 17 settembre dalle ore 8 alle 10 antimeridiane.

Se i depositi fossero fatti con cartelle del Debito Pubblico, siffatti titoli saranno accettati per il solo valore legale di Borsa della giornata antecedente a quella in cui verranno depositati.

Le offerte dovranno essere incondizionate, firmate, suggellate e scritte su carta bollata filegranata da lira una.

Tali offerte dovranno contenere la precisa specificazione dei prezzi che si esibiscono per il fieno, per l'avena e per la paglia da lettiera col calcolo del costo della razione foraggio ragguagliato nel modo seguente:

Fieno per ogni quintale L..... — Avena per ogni quintale L.....
Paglia da lettiera per ogni quintale L.....

ai quali prezzi ragguagliando la razione a

Chilogrammi 6 fieno che importano . . . . . . L.
Id. 3 avena che importano . . . . . . „
Id. 4 paglia da lettiera che importano „

danno il costo della razione in . L.

I prezzi dei generi che l'impresa è tenuta a somministrare, ove la Legione Allievi Carabinieri ne faccia richiesta, a senso dell'articolo 8 dei capitoli speciali, sono i seguenti:

La crusca . . . . L. 1 50 il miriagr.	La segale in grana L. 2 00 il miriagr.
La farina di segale „ 2 40 id.	L'orzo in grana . . „ 2 30 id.
La farina d'orzo . . „ 2 50 id.	

Tali prezzi sono invariabili e senza ribasso.

A termine dell'art. 88 del regolamento approvato con Regio decreto 4 settembre 1870, si avverte che in questo nuovo incanto si farà luogo al deliberamento quand'anche non vi sia che un solo offerente.

Il deliberamento seguirà a favore di colui il quale nel suo partito avrà offerto di assumersi la fornitura a prezzo maggiormente inferiore o pari almeno al prezzo della razione stabilito in una scheda suggellata e deposta sul tavolo, la quale verrà aperta dopo che saranno stati riconosciuti tutti i partiti presentati.

Il tempo utile (fatali) per il ribasso non minore del ventesimo sul prezzo di provvisoria aggiudicazione è stabilito a giorni cinque a decorrere dalle ore undici antim. (tempo medio di Roma) del giorno in cui seguirà la provvisoria aggiudicazione dell'impresa (scadenza 22 settembre).

Gli aspiranti all'impresa potranno presentare i loro partiti alle Legioni territoriali precitate, avvertendo però che di detti partiti ne sarà tenuto conto solo quando pervengano a questa Legione prima che sia aperto l'incanto.

Le offerte per telegramma non saranno ammesse.

Le spese di stampa, d'inserzione, di registro, e tutte le altre inerenti all'incanto ed alla stipulazione del contratto, saranno a carico del deliberatario.

Torino, 8 settembre 1877.

4519 *Il Capitano Contabile Direttore dei Conti*: IMBRICO PILADE.

AVVISO.

(2ª *pubblicazione*).

In nome di Sua Maestà Vittorio Emanuele II per grazia di Dio e per volontà della nazione Re d'Italia,

Il tribunale civile e correzionale di S. Remo, adunato in camera di consiglio nelle persone degli ill.mi signori avvocati marchese cav. Gerolamo Speroni presidente, Agostino Feneglio ed Antonio Perreti giudici, ha pronunziato la seguente

Sentenza:

Nella causa promossa da Bugno Antonio fu Giovanni, residente in S. Remo, per ottenere la dichiarazione d'assenza del di lui figlio Stefano,

Sentito il rapporto della causa fatto in camera di consiglio dal signor giudice Perreti a tale effetto delegato,

Omissis.

Il tribunale dichiara l'assenza dello Stefano Bugno di Antonio, mandando notificarsi e pubblicarsi la presente a termini di legge.

S. Remo, 31 luglio 1877.

Copia: Speroni presidente — Feneglio — Perreti — G. Rossi canc.

Per estratto conforme al suo originale rilasciato a senso e per l'esito previsto dagli articoli 23 e 24 del Codice civile,

S. Remo, 1° agosto 1877.

Il cancelliere
3925 G. Rossi.

MINISTERO DELLE FINANZE — DIREZIONE GENERALE DELLE GABELLE

INTENDENZA DI FINANZA IN VERONA

Avviso d'Appalto.

In esecuzione dell'art. 3 del R. decreto del 7 gennaio 1875, n. 2336 (Serie 2ª), devesi procedere all'appalto della rivendita n. 23 nel comune di Verona, via Piazza Erbe, nel circondario di Verona, nella provincia di Verona, e del presunto reddito annuo lordo di lire 4772 10, delle quali lire 26 67 per smercio di tabacchi esteri.

A tale effetto nel giorno 29 del mese di settembre anno 1877, alle ore 12 meridiane, sarà tenuta nell'ufficio d'Intendenza in Verona l'asta ad offerte segrete.

La rivendita suddetta deve levare i generi dal magazzino vendita in Verona.

Gli obblighi ed i diritti del deliberatario sono indicati da apposito capitolato ostensibile presso il Ministero delle Finanze (Direzione Generale delle Gabelle), presso l'Intendenza di Finanza e presso l'ufficio di vendita dei generi di privativa.

L'appalto sarà tenuto colle norme e formalità stabilite dal regolamento sulla Contabilità generale dello Stato.

Coloro che intendessero aspirare al conferimento di detto esercizio dovranno presentare nel giorno e nell'ora suindicati in piego suggellato la loro offerta in iscritto all'uffizio d'Intendenza in Verona.

Le offerte per essere valide dovranno:

1° Essere stese sopra carta da bollo da una lira;

2° Esprimere in tutte lettere l'annuo canone offerto;

3° Essere garantite mediante deposito di lire 477 22, corrispondente al decimo del presuntivo reddito suesposto. Il deposito potrà effettuarsi in numerario, in vaglia o buoni del Tesoro, ovvero in rendita consolidata italiana calcolata al prezzo di Borsa della capitale del Regno.

4° Essere corredate di un documento legale comprovante la capacità di obbligarsi.

Le offerte mancanti di tali requisiti, o contenenti restrizione o deviazione dalle condizioni stabilite, o riferentisi ad offerte di altri aspiranti, si riterranno come non avvenute.

L'aggiudicazione avrà luogo sotto l'osservanza delle condizioni e riserve stabilite nel ripetuto capitolato a favore di quell'aspirante che avrà offerto il canone maggiore, semprechè sia superiore o almeno eguale a quello portato dalla scheda dell'Amministrazione.

Seguita l'aggiudicazione saranno immediatamente restituiti i depositi agli altri aspiranti. Quello del deliberatario sarà trattenuto fino al momento della stipulazione del contratto e della prestazione della cauzione stabilita dall'articolo 4 del capitolato d'oneri.

Sarà ammessa entro il termine perentorio di giorni 15 l'offerta d'aumento non inferiore al ventesimo del prezzo di aggiudicazione.

Saranno a carico del deliberatario tutte le spese per la pubblicazione degli avvisi d'appalto, quella per la inserzione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, o nel giornale della provincia (quando ne sia il caso), le spese per la stipulazione del contratto, le tasse governative e quelle di registro e bollo.

Verona, il 29 agosto 1877.

4386 *L'Intendente*: VENDRAMIN.

COMPAGNIA DEL BOTTINO

Il Consiglio d'amministrazione della Società anonima, residente in Livorno (Toscana) sotto nome *Compagnia del Bottino*, con deliberazione del 7 settembre corrente ha convocato e convoca l'adunanza generale di tutti i portatori delle azioni sociali per il giorno 27 corrente, a ore undici antimeridiane, nello stabile posto in via della Banca, segnato di n. 1, primo piano, all'effetto di

1° Deliberare sul bilancio relativo all'esercizio sociale dal 1° settembre 1876, al 31 agosto 1877;

2° Assistere alla lettura del rapporto dei sindaci;

3° Assistere alla lettura del rapporto dell'ingegnere Blanchard sulle condizioni della miniera;

4° Udire le comunicazioni del Consiglio d'amministrazione;

5° Discutere e deliberare sopra l'articolo 46 degli statuti della Compagnia, e subordinatamente sopra l'articolo 47 degli statuti stessi.

Il bilancio sopradetto trovasi ostensibile per tutti gli interessati presso la soprintendenza della Società in Livorno, via Borra, n. 10, piano terreno, dalle ore 2 alle ore 4 pomeridiane di ciascun giorno, cominciando dal dì 20 corrente fino a quello precedente l'adunanza come sopra convocata.

Per essere ammessi all'adunanza e render voto, occorre depositare presso il sottoscritto segretario nel locale anzidetto, il giorno avanti quello destinato alla seduta, dalle ore 10 ant. alle ore 4 pom., una azione almeno, con l'indicazione del nome del possessore, il quale potrà essere rappresentato mediante lettera da altro azionista; purchè in ciascuno azionista non si riuniscano più di due rappresentanze oltre il proprio voto (Statuti addizionali art. XII).

Livorno, 8 settembre 1877.

Per il Consiglio d'amministrazione
4546 ACHILLE NARDINI DESPOTTI Segretario.

CAMERANO NATALE, *Gerente*. | ROMA — Tip. EREDI BOTTA.